SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 6ª E 10ª RIUNITE

(6ª - FINANZE E TESORO)

(10ª - INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORI EUFEMI E SEMERARO)

Comunicata alla Presidenza il 19 luglio 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (n. 3328)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 marzo 2005, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati ARMANI, CANELLI, LANDOLFI, LEO, PEPE Antonio, GAMBA e AIRAGHI (2436); BENVENUTO, LETTIERI, GRANDI, PINZA e PISTONE (4543); LETTIERI e BENVENUTO (4551); LA MALFA, TABACCI, PATRIA e LEO (4586); DILIBERTO, COSSUTTA Armando, RIZZO, BELLILLO, COSSUTTA Maura, NESI, PISTONE, SGOBIO e VERTONE (4622); FASSINO, AGOSTINI, VIOLANTE, BERSANI, VISCO, BENVENUTO, GAMBINI, BOGI, INNOCENTI, MONTECCHI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, RUZZANTE, ADDUCE, ALBONETTI, ANGIONI, BELLINI, BIELLI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUFFO, BUGLIO, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CHIANALE, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CORDONI, CRISCI, DAMERI, DE BRASI, DE SIMONE Alberta, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, FINOCCHIARO, FOLENA, FRANCI, GALEAZZI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GUERZONI, LABATE, LUCÀ, LUCIDI, LUMIA, MANCINI, MANZINI, MARIANI Paola, MARIANI Raffaella, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MELANDRI, MOTTA,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

NIEDDU, NIGRA, OLIVIERI, OTTONE, PANATTONI, PIGLIONICA, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, RAVA, ROSSI Nicola, ROSSIELLO, ROTUNDO, SANDI, SASSO, SCIACCA, SEDIOLI, SERENI, SPINI, TIDEI, TOCCI, TOLOTTI, VENTURA Michele, VIANELLO, VIGNI, ZANI e ZANOTTI (4639)

(V. *Stampati Camera nn.* **2436, 4543, 4551, 4586, 4622** *e* **4639**)

del disegno di legge

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto col Ministro delle attività produttive
col Ministro per la funzione pubblica
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
col Ministro per le politiche comunitarie
e col Ministro della giustizia

(V. *Stampato Camera n.* **4705**)

dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati PEPE Antonio, LANDI di CHIAVENNA, AIRAGHI, AMORUSO, CANNELLA, FOTI, GALLO, GARNERO SANTANCHÈ, NAPOLI Angela e PATARINO (4746); LETTA, PINZA, CASTAGNETTI, VERNETTI, MACCANICO, LETTIERI, SANTAGATA, STRADIOTTO, SORO, RUGGERI, MICHIELI, PISTELLI e LADU (4747); LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE e BOTTINO (4785); COSSA, MILIOTO e CENTO (4971)

(V. *Stampati Camera nn.* **4746, 4747, 4785** *e* **4971**)

del disegno di legge

presentato dal Ministro per le politiche comunitarie
di concerto col Ministro degli affari esteri
col Ministro della giustizia
e col Ministro dell'economia e delle finanze

(V. *Stampato Camera n.* **5179-*ter***)

e del disegno di legge

d'iniziativa dei deputati GRANDI, BENVENUTO, TOLOTTI, CRISCI, LETTIERI, NANNICINI, BELLINI, CENNAMO e OTTONE

(V. *Stampato Camera n.* **5294**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 marzo 2005

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione (2202)

d'iniziativa del senatore PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2003

Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere (2680)

d'iniziativa dei senatori PASSIGLI, MANCINO, BASSANINI, GIARETTA, DENTAMARO, BOCO, MARINI, MARINO, SODANO Tommaso, TURRONI e TOIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 2004

Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari (2759)

d'iniziativa dei senatori CAMBURSANO, COVIELLO, D'AMICO, BORDON, GIARETTA, BASTIANONI, CASTELLANI e TOIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2004

Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari (2760)

d'iniziativa dei senatori CAMBURSANO, COVIELLO, D'AMICO, BORDON, GIARETTA, BASTIANONI, CASTELLANI e TOIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2004

Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari (2765)

d'iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2004

Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (3308)

d'iniziativa dei senatori PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, ANDREOTTI, ROLLANDIN, BETTA, MICHELINI, FRAU, PEDRINI, FRANCO Paolo, MONTI, VANZO, BEDIN, IERVOLINO, MORO, MODICA, FLAMMIA, LONGHI, CORTIANA, COVIELLO, VIVIANI, IOVENE, BISCARDINI, FABRIS, DANZI, BRUNALE, MAFFIOLI, CHINCARINI e VALLONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2005

---

dei quali le Commissioni riunite propongono l'assorbimento nel disegno di legge n. 3328

NONCHÉ SULLA

PETIZIONE

del signor Lanfranco PEDERSOLI (n. 808)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2004

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 7

Pareri:

– della 1ª Commissione permanente . . . . . » 15

– della 2ª Commissione permanente . . . . . » 17

– della 5ª Commissione permanente . . . . . » 18

– della 14ª Commissione permanente . . . . . » 21

Testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalle Commissioni riunite . . . . . » 25

Disegni di legge:

– n. 2202, d'iniziativa del senatore Pedrizzi . . . . . » 119

– n. 2680, d'iniziativa dei senatori Passigli ed altri . . . . . » 121

– n. 2759, d'iniziativa dei senatori Cambursano ed altri . » 122

– n. 2760, d'iniziativa dei senatori Cambursano ed altri . » 130

– n. 2765, d'iniziativa del senatore Manzione . . . . . » 150

– n. 3308, d'iniziativa dei senatori Peterlini ed altri . . . . » 151

Petizione n. 808 . . . . . » 154

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge (atto Senato n. 3328) recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», approvato dalla Camera dei deputati, è stato assegnato alle Commissioni riunite 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede referente in data 8 marzo 2005. Il provvedimento è stato quindi approvato dalle suddette Commissioni in data 6 luglio 2005.

Il testo può essere considerato un punto di sintesi a cui si è giunti dopo un ampio ed approfondito dibattito avviato agli inizi del 2004 con l'indagine conoscitiva, promossa dalle Commissioni riunite 6ª e 10ª di Camera e Senato, sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio. Con il disegno di legge si è infatti mirato a tradurre in norme legislative, per quanto possibile, le conclusioni a cui si era pervenuti al termine dell'indagine suddetta, attraverso l'individuazione di forme di intervento in quei settori che maggiormente avevano evidenziato carenze ovvero inadeguatezze.

Con le modifiche apportate da parte delle Commissioni del Senato si è inteso intervenire su alcuni passaggi specifici ma particolarmente qualificanti del disegno di legge, con l'obiettivo di migliorare la qualità del testo normativo senza tuttavia stravolgerne l'impostazione.

In questo senso la disciplina appena varata intende essere una risposta importante alle istanze di rafforzamento della fiducia dei risparmiatori e dei mercati finanziari che ormai da tempo vengono espresse da più parti.

* * *

Al fine di consentire una più agevole individuazione delle modifiche approvate da parte delle Commissioni all'atto Senato n. 3328 si passa ad illustrare, qui di seguito, le novità introdotte rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, con un esame articolo per articolo.

Mentre l'articolo 1 non ha subìto modifiche, all'articolo 2 è stata soppressa la lettera *g)* del comma 1 in materia di denuncia al tribunale degli organi di controllo, che prevedeva come condizione per la denuncia che fossero state compiute dagli amministratori gravi irregolarità (senza il requisito del danno alla società previsto attualmente).

All'articolo 3 si è intervenuti in materia di azione di responsabilità, prevedendo che per la revoca dell'ufficio degli amministratori occorra necessariamente che l'azione di responsabilità sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale (e non anche con il voto unanime del collegio sindacale come nel testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati).

All'articolo 5, nell'ambito della disposizione che conferisce a una minoranza qualificata la facoltà di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, si è stabilito che di tali integrazioni deve esser data notizia almeno dieci giorni prima (anziché cinque) di quello fissato per l'assemblea.

All'articolo 6 sono state apportate due modifiche in materia di trasparenza delle società estere.

Anzitutto si è modificato, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, l'articolo 165-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, ampliando la nozione di controllo utilizzata ai fini dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal disegno di legge (la nozione di società controllate prevista dall'articolo 93 del TUF è infatti più ampia

di quella dell'articolo 2359 del codice civile). È stato poi modificato uno dei criteri per l'individuazione degli Stati che non garantiscono la trasparenza, prevedendo che integra tale fattispecie la mancanza di controlli da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati dalla legge (anziché da parte di organi amministrativi o giudiziari come nel testo trasmesso dalla Camera) sulle condizioni richieste per la costituzione delle società.

Con una seconda modifica sono stati quindi aggiunti tre commi all'articolo 165-*ter* del TUF, al fine di consentire l'individuazione di Stati che presentano ordinamenti particolarmente carenti in fatto di trasparenza sulla struttura delle società, bilanci societari e sistema sanzionatorio.

Solo alle società italiane (quotate o emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante) che rispetteranno i criteri che saranno dettati dalla CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa) sarà consentito di controllare imprese con sedi nei predetti Stati, tenendo comunque in considerazione le esigenze di carattere imprenditoriale e la necessità di una corretta informazione societaria. Alla CONSOB viene quindi attribuito il potere di denunziare i fatti al tribunale in caso di inottemperanza alle disposizioni suddette.

Con una norma aggiuntiva è stato introdotto nel disegno di legge l'articolo 7, in materia di fondazioni bancarie, sostituendo, in particolare, il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999. La norma vigente prevede che se una fondazione continua a detenere le partecipazioni di controllo in una società bancaria conferitaria oltre i periodi di tempo previsti (ossia sino al 31 dicembre 2005), l'Autorità di vigilanza dovrà provvedere alla dismissione di tali partecipazioni: rispetto a tale disciplina, le Commissioni sono intervenute con una novella diretta ad impedire alle fondazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di esercitare il diritto di voto per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 25. Tale disposizione non si applica invece alle fondazioni di cui al comma 3-*bis* dello stesso articolo 25, ossia con patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro o con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale.

L'articolo 7 del disegno di legge approvato dalla Camera – che subordina all'espressa autorizzazione del consiglio d'amministrazione le operazioni con parti correlate, compiute dalle società oltre il limite annuo di 100.000 – è stato soppresso. Con l'eliminazione di questa disposizione si è inteso evitare il rischio di duplicazioni normative in quanto sulla materia si era già intervenuti di recente, in sede di attuazione della riforma del diritto societario, con il decreto legislativo n. 310 del 2004.

Con la modifica approvata all'articolo 8 viene affidata alla disciplina secondaria la regolamentazione dei casi di conflitto di interesse nella concessione di credito da parte delle banche a soggetti a loro collegati o che detengono una partecipazione rilevante, eliminando ogni riferimento a soglie legislativamente previste. Le condizioni sono individuate dalla Banca d'Italia, tenendo conto di parametri quali, tra gli altri, il patrimonio e l'entità della partecipazione. Di conseguenza, si sopprimono i commi 3 e 4 dell'articolo 8, concernenti le sanzioni per violazioni dei limiti introdotti con la disposizione di cui si propone la soppressione.

Sono state tre le modifiche apportate all'articolo 9 diretto a disciplinare il conflitto di interessi nella gestione di portafogli di investimento degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

Una prima modifica, con cui si recepisce il parere della Commissione bilancio, precisa che dalle norme introdotte dall'articolo in questione non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con un'altra modifica si sostituisce l'indicazione dei «titoli» a quella di prodotti finanziari per la fissazione di limiti all'investimento dei patrimoni di OICR.

Con una terza modifica il potere di dettare disposizioni attuative in materia di OICR viene attribuito alla CONSOB non più autonomamente, ma d'intesa con la Banca d'Italia.

Le Commissioni hanno sostituito l'articolo 10 del disegno di legge in materia di conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi di investimento, attribuendo alla Banca d'Italia (anziché alla CONSOB) la funzione di disciplinare i casi in cui per prevenire i conflitti di interessi suddetti si può chiedere al soggetto abilitato di svolgere certe attività con strutture distinte e autonome. Rispetto al testo originario viene meno, pertanto, la possibilità da parte dell'autorità competente di prescrivere che la prestazione dei servizi di investimento debba essere effettuata da società distinte.

Per l'inosservanza della suddetta disposizione è prescritta – a carico di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati – una sanzione pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nel testo originario del disegno di legge era invece prevista una sanzione analoga, ma a carico dei soggetti abilitati, cui si aggiungeva, per i casi più gravi, la possibile sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento.

Due sono le modifiche recate all'articolo 11.

La prima fa sì che la disciplina dell'offerta fuori sede, prevista dall'articolo 30 del TUF, si applichi anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari. Inoltre, rispetto al testo approvato dalla Camera non viene più abrogato il comma 2 dell'articolo 118 del TUF che viene invece sostituito: il suo nuovo contenuto prevede l'inapplicabilità dell'articolo 116 (in materia di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico) agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che consentono di acquisire o sottoscrivere azioni.

Con la seconda modifica si sostituisce l'articolo aggiuntivo al TUF (articolo 100-*bis*) diretto a disciplinare la circolazione successiva di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali, prevedendo la responsabilità per un anno di tali investitori nell'ipotesi di insolvenza dell'emittente nel caso di successiva circolazione in Italia, tra acquirenti non professionali, di prodotti finanziari, anche emessi all'estero. Il comma 2 dell'articolo 100-*bis* prevede l'inapplicabilità del succitato regime di responsabilità nel caso di consegna da parte dell'intermediario di apposito documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB, con onere della prova in capo agli intermediari. Viene anche abrogata la norma introdotta dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 310 del 2004 sulla stessa materia.

L'unica modifica apportata all'articolo 12, del tutto analoga a quella già ricordata all'articolo 9, recepisce il parere della Commissione bilancio precisando che dalle norme introdotte dall'articolo in questione non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al successivo articolo 13, il quale prevede che per le operazioni di finanziamento debba essere pubblicizzato il tasso di interesse praticato secondo le modalità previste dall'articolo 122 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, viene sostituita l'indicazione del tasso effettivo globale annuo con quella del tasso effettivo globale medio.

All'articolo 14, concernente la disciplina dei depositi giacenti presso le banche, le Commissioni non hanno apportato modifiche. Sulla materia si è tuttavia svolto un ampio ed approfondito dibattito, al termine del quale i relatori hanno convenuto sull'opportunità di ricercare, per l'esame in Aula, una soluzione normativa condivisa per quanto

concerne la devoluzione finale dei depositi bancari giacenti.

Sono state diverse invece le modifiche che le Commissioni hanno inteso apportare all'articolo 15.

Anzitutto si è provveduto ad un intervento di *drafting* per tenere conto della modifica introdotta dalla legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) alla disciplina in materia di *market abuse*, cui corrisponde una diversa numerazione dei commi dell'articolo 114 del TUF (il comma 3 è diventato il comma 5).

Rispetto a quanto previsto dalla normativa introdotta in materia di *market abuse* sono state poi sottratte le società di *rating* dall'obbligo posto a carico degli analisti finanziari di presentare l'informazione in modo corretto, comunicando l'esistenza di conflitti di interessi sugli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.

Con un altro intervento di *drafting* (in quanto una norma analoga è contenuta nella legge comunitaria 2004) è stata soppressa la disposizione che conferisce alla CONSOB la facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti degli emittenti, dei soggetti che li controllano delle società da questi controllate.

Un ultimo intervento, relativo alla lettera *p),* ha portato alla modifica dell'articolo 190 del TUF ripristinandone l'impostazione originaria (in cui la sanzione è posta in carico alla persona fisica responsabile e non alla persona giuridica del soggetto abilitato); la sanzione è stata estesa ad amministratori e dipendenti di imprese di assicurazione. È stata altresì soppressa la lettera *r)*, sempre sul procedimento sanzionatorio, che conferma la responsabilità solidale delle società cui appartengono i soggetti sanzionati.

Con la modifica all'articolo 17, la disciplina introdotta dal disegno di legge sulle *stock option* è stata riferita all'articolo 114-*bis* del TUF (dove si tratta di comunicazioni al pubblico). È stata poi modificata la disciplina prevedendo che i piani di attribuzione di azioni vadano approvati dall'assemblea dei soci e comunicati alla CONSOB. La CONSOB disciplina con regolamento anche le «cautele» dirette ad evitare che i piani di compensi inducano comportamenti contrastanti con gli interessi della società.

All'articolo 18 sono state apportate numerose modifiche.

Con un primo intervento, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, viene conservato il parere del collegio sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione, che non è però più vincolante né assunto all'unanimità. Scompare anche il conferimento d'ufficio dell'incarico, se esso non viene deliberato, da parte della CONSOB, la quale determina anche il corrispettivo dovuto alla società di revisione.

Un'altra modifica riguarda la durata dell'incarico di revisione (sei esercizi anziché una durata compresa tra tre e sei esercizi), che deve essere rinnovabile una sola volta. Inoltre, in caso di rinnovo, il responsabile della revisione dovrà essere sostituito con un altro soggetto.

In relazione all'elenco di servizi che la società di revisione non può fornire, è stato eliminato il divieto previsto per le società collegate alla società sottoposta a controllo, come previsto invece dal testo del disegno di legge approvato dalla Camera (rimane invece per le controllate). Con un'altra modifica, in relazione all'elenco di servizi che la società di revisione non può fornire, si precisa che ulteriori servizi vanno individuati in ottemperanza ai princìpi della VIII direttiva comunitaria sulla revisione.

Relativamente all'incarico di responsabile della revisione, è stato aumentato il numero massimo di esercizi in cui il responsabile può esercitare l'incarico nella stessa società (sei anni anziché tre).

Infine è stata introdotta una limitazione alla responsabilità civile della società di revisione, che dovrà rispondere per danni sino a dieci volte il corrispettivo percepito per l'in-

carico di revisione ovvero sino al venti per cento del capitale della società di revisione (se superiore).

L'unica modifica apportata all'articolo 19 prevede che il coordinamento tra Autorità possa realizzarsi attraverso protocolli d'intesa o comitati di coordinamento, senza oneri per la finanza pubblica, con riunioni almeno annuali. Viene meno, pertanto, l'obbligo di costituire un comitato di coordinamento tra le Autorità, di cui il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere la convocazione; scompare anche la definizione da parte del comitato di modelli organizzativi di collaborazione, nonché la possibilità di costituire archivi gestiti congiuntamente da più Autorità.

La modifica apportata all'articolo 21 del disegno di legge prevede che Banca d'Italia, CONSOB, Istituto per la vigilanza sulle assicurarazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e Autorità garante della concorrenza e del mercato possano avvalersi del Corpo della guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva loro attribuiti, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti. Tutti le informazioni ed i dati trasmessi alla Guardia di finanza, che agisce utilizzando strutture e personale già esistenti (e quindi senza maggiori oneri per lo Stato), sono coperti dal segreto d'ufficio per essere comunicati soltanto alle competenti autorità.

All'articolo 23 del disegno di legge, in particolare al comma 1 – che stabilisce che ai procedimenti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP e COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si debbano applicare i princìpi della legge n. 241 del 1990 in materia di responsabile del procedimento, partecipazione al procedimento e accesso agli atti – si aggiunge un periodo secondo il quale i predetti enti devono dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e quelle decisorie.

All'articolo 24 si interviene modificando l'articolo 117 del TUB, prescrivendo che sia la Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB (anziché la sola CONSOB come nel testo approvato dala Camera) a determinare il contenuto tipico dei contratti o titoli aventi una particolare denominazione. Viene quindi modificato l'articolo 127 del TUB, attribuendo il potere di proposta nei riguardi del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) su una serie di deliberazioni previste dal titolo VI del TUB alla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB (anziché alla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia come nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento). Vengono poi soppresse le modifiche previste all'articolo 128 del TUB che trasferivano alla CONSOB i poteri di vigilanza informativa e ispettiva (con la collaborazione della Banca d'Italia o dell'Ufficio italiano dei cambi - UIC) ed il potere di disporre (sentita la Banca d'Italia o l'UIC) la sospensione dell'attività dell'intermediario in caso di violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità.

Inoltre all'articolo 24 si sostituisce il comma 2, stabilendo che, in materia di assicurazioni sulla vita, la possibilità di prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari per la comprensione degli elementi essenziali del contratto deve essere esercitata dall'ISVAP, d'intesa con la CONSOB, riguardo a specifici prodotti assicurativi (ossia le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità connesse con fondi di investimento). È stato altresì sostituito il comma 3, attribuendo alla COVIP le competenze per l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare (compatibilmente con le disposizioni sulla sollecitazione del pubblico risparmio) e facendo salve le competenze di Antitrust (in materia di concorrenza) e ISVAP (in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione). Sono stati quindi soppressi il comma 4 (secondo cui la CONSOB dispone

dei poteri e delle sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti indicati) nonché la lettera *b)* del comma 5: viene così eliminata la disposizione che sottraeva alla COVIP il compito di impartire disposizioni per la trasparenza delle condizioni contrattuali.

Le Commissioni hanno soppresso l'articolo 25 del disegno di legge, in base al quale i poteri attribuiti dall'articolo 129 del TUB al CICR e alla Banca d'Italia venivano attribuiti alla CONSOB (si tratta di una disposizione riguardante la disciplina dell'emissione dei valori mobiliari e le competenze concernono tra l'altro l'individuazione delle caratteristiche dei valori liberamente emessi o offerti in Italia).

L'articolo 25 del testo proposto dalle Commissioni prevede la sostituzione del comma 2 del testo approvato dalla Camera, che prevedeva il trasferimento alla Banca d'Italia e alla CONSOB delle competenze di cui agli articoli 145 del TUB e 195 del TUF. In particolare, mentre scompare dalle norme modificate l'articolo 195 (poiché già novellato dalla legge comunitaria 2004), si ricorre per maggiore chiarezza alla tecnica della novella per intervenire sull'articolo 145, lasciandone tuttavia inalterato il significato (applicazione delle sanzioni da parte della Banca d'Italia anziché del Ministro dell'economia).

L'articolo 26 del testo che si sottopone all'Assemblea specifica che la disposizione concernente la delega per l'istituzione di sistemi di conciliazione, arbitrato e indennizzo si applica soltanto in materia di servizi di investimento. Si modificano altresì le modalità di finanziamento del fondo di garanzia per risparmiatori e investitori, eliminandovi gli importi delle sanzioni per la violazione delle disposizioni del titolo VI del TUB relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali.

L'articolo 27, recependo il parere della Commissione bilancio, prevede l'autorizzazione alla CONSOB ad assumere nuove unità di personale per fronteggiare i nuovi compiti ad essa assegnati. Le nuove assunzioni della CONSOB, stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non comporteranno un aggravio di spesa a carico dello Stato in quanto i relativi oneri sono posti a valere sulle entrate autonome di cui l'ente dispone (in particolare mediante la fissazione della misura dei contributi dovuti dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza).

La modifica introdotta all'articolo 28 prevede che spetti al CICR, su proposta della Banca d'Italia (anziché al Ministro dell'economia, su proposta della CONSOB), determinare i criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell'organo decidente in relazione al sistema di soluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori in materia di trasparenza sui servizi bancari.

L'articolo 29, diretto a modificare gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, è stato oggetto di riscrittura da parte delle Commissioni.

Per quanto concerne l'articolo 2621 del codice civile – riguardante la fattispecie di false comunicazioni sociali – rispetto a quanto previsto dal testo approvato dalla Camera si sostituisce la pena edittale dell'arresto sino a due anni, posta a carico, tra gli altri, di amministratori, direttori generali, sindaci, con la reclusione da uno a cinque anni (se la falsità o l'omissione alterano in modo sensibile la rappresentazione della realtà economica, patrimoniale o finanziaria della società), introducendo altresì la sanzione amministrativa dell'interdizione, da uno a tre anni, dagli uffici direttivi delle società e dall'esercizio di ulteriori uffici. Si sopprime quindi la sanzione amministrativa che ai sensi del disegno di legge tramesso dalla Camera era irrogata ai soggetti che, pur avendo diffuso false comunicazioni sociali, non erano sanzionabili penalmente in quanto rientranti in una delle ipotesi di non punibilità.

Riguardo all'articolo 2622, rispetto al testo approvato dalla Camera viene modificato l'oggetto della disposizione, che diventa «false comunicazioni sociali delle società che fanno appello al pubblico risparmio» (in luogo di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). La disposizione riguarda pertanto le società con azioni quotate (escludendo le altre società di capitali); non è più richiesto di cagionare un danno alla società, ai soci o ai creditori; è aumentata la pena da due a sei anni (anziché da uno a quattro anni); è prevista in ogni caso la sanzione amministrativa dell'interdizione, da uno a cinque anni, dagli uffici direttivi delle società o dall'ufficio di amministratore, sindaco, direttore generale, eccetera.

Viene soppresso infine il riferimento al grave nocumento ai risparmiatori (originariamente era previsto un incremento della pena quando il nocumento riguardava un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione ovvero consisteva in una riduzione del valore di titoli superiore allo 0,5 per mille del PIL).

All'articolo 36 è stato modificato l'alinea del comma 1, al fine di tenere conto delle modifiche apportate all'articolo 193 del TUF dalla legge comunitaria 2004 che ha già aggiunto il comma 3-*bis* a tale articolo. La modifica comporta la sostituzione del comma 3-*bis* citato (concernente la non applicazione del pagamento in misura ridotta per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193), risultando peraltro un'analoga disciplina contenuta nell'articolo 23, comma 4, del disegno di legge.

L'articolo 37 estende la pena prevista dall'articolo 132 del TUB (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da quattro a venti milioni di lire per chi svolge, nei confronti del pubblico, una delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco generale previsto dal medesimo articolo) anche allo svolgimento di attività in mancanza di iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107 dello stesso TUB.

All'articolo 38, al comma 1, è stato effettuato un coordinamento tra l'aumento delle pene previste nell'ambito del disegno di legge al TUF, al TUB, al decreto legislativo n. 124 del 1993 e alla legge n. 576 del 1982 con i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

Al comma 2, in relazione al raddoppio delle pene previste dagli articoli 2625 (impedito controllo) e 2635 (infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) del codice civile, nel caso le violazioni siano commesse in relazione a titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, è stata eliminata la limitazione originariamente prevista secondo la quale il raddoppio si applicava solo se le condotte erano poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione.

La modifica apportata al comma 3 concerne infine la quintuplicazione delle sanzioni amministrative previste nel TUF e nel TUB che, rispetto al testo approvato dalla Camera, non riguarda soltanto la misura massima della sanzione ma sia la misura minima che quella massima.

All'articolo 39, nell'ambito della delega per l'introduzione di sanzioni accessorie a quelle penali e amministrative in materia di società e di consorzi, è stato inserito un ulteriore criterio direttivo, secondo il quale l'irrogazione delle sanzioni accessorie deve essere attribuita alla stessa autorità competente ad irrogare la sanzione principale. L'ultimo intervento modificativo delle Commissioni ha ad oggetto l'articolo 41, in cui è stata inserita una disposizione transitoria che consente alle società di revisione (o ai soggetti che facciano parte della stessa rete) di recedere unilateralmente dall'incarico di revisione in presenza di una delle cause di incompatibilità introdotte dallo stesso disegno di legge. Il recesso, senza obblighi di indennizzo né applicazione di penali, va esercitato

entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Si ricorda infine che le Commissioni riunite hanno conferito mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sull'approvazione del disegno di legge n. 3328, con le modificazioni accolte nel corso dell'esame, proponendo al contempo l'assorbimento degli altri disegni di legge esaminati congiuntamente e della petizione ad esso attinente.

EUFEMI *e* SEMERARO, *relatori*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 3328: testo ed emendamenti

(Estensore: SCARABOSIO)

15 giugno 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premesso che le sue disposizioni sono volte a dare attuazione all'articolo 47 della Costituzione, ai sensi del quale «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme», e che sono riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e), g)* e *l),* della Costituzione;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

si invitano le Commissioni di merito a integrare l'articolo 27, comma 3, che conferisce al Governo una delega ad adottare un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, nonché per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari, con l'esplicita formulazione dei princìpi e criteri direttivi in base ai quali deve essere esercitata la delega, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

si invitano inoltre le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di integrare i criteri e princìpi della delega conferita al Governo dall'articolo 41, delimitando le modalità cui deve attenersi nel procedere al coordinamento ivi previsto;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere l'obbligo di motivazione sancito dall'articolo 22, comma 1, per gli atti che abbiano natura normativa e di coordinare le disposizioni del successivo

comma 2 con quelle di cui all'articolo 12 della legge di semplificazione 2001 (legge n. 229 del 2003), in tema di AIR per gli atti di competenza delle autorità amministrative indipendenti;

si invitano, infine, le Commissioni di merito a valutare l'esigenza di evitare di novellare con atto di rango primario un regolamento, come prevede l'articolo 14, comma 2.

Esaminati, altresì, gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10 del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

6 luglio 2005

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 42 del disegno di legge, esprime per quanto di competenza parere non ostativo sugli emendamenti 27.4, 40.0.3, 41.0.2 e 41.0.3, invitando tuttavia a una loro riformulazione che definisca i princìpi e criteri direttivi delle deleghe così conferite, in conformità all'articolo 76 della Costituzione.

Esprime, altresì, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul complesso dei restanti emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 42.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

sui disegni di legge nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308, nonché sugli emendamenti al disegno di legge n. 3328

(Estensore: CARUSO Antonino)

15 giugno 2005

La Commissione, esaminati i provvedimenti, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, in parte di nulla osta sugli emendamenti 1.16, 2.6, 6.1, 6.5, 6.6, 6.8, 8.1, 10.1, 11.3, 14.30, 14.0.2, 25.22, 15.23, 15.26, 26.1, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.16, 29.18, 29.20, 30.1, 30.0.1, 36.0.1, 37.1, 37.3, 38.1, 38.3, 38.4 e 40.13 ed in parte contrario sugli emendamenti 2.5, 2.7, 2.8, 6.10, 6.11, 15.24, 15.25, 18.21, 18.22, 18.23, 28.3, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.15, 29.17, 29.19, 31.1, 33.1, 34.1, 34.2, 34.0.1, 37.2, 37.4, 37.5, 37.6 e 38.2.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 3328: testo ed emendamenti

(Estensore: AZZOLLINI)

21 giugno 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge,

nel presupposto che non derivino effetti finanziari a carico della finanza pubblica dall'articolo 14, comma 1, capoverso 120-*ter*, comma 1, che prevede il trasferimento dei depositi giacenti presso le banche e non rivendicati presso la Banca d'Italia, nonché dal capoverso 120-*quater*, comma 2, e dall'articolo 14, comma 3, per quanto concerne il regime applicabile ai proventi della vendita dei beni depositati nelle cassette di sicurezza e non rivendicati,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

a) dopo l'articolo 27 sia inserito il seguente: «Art. 27-*bis*. – *1.* Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724»;

b) all'articolo 9, comma 1, dopo la parola: «adottare,» siano inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;

c) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «adottare,» siano inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

La Commissione, esaminati inoltre gli emendamenti trasmessi relativi agli articoli da 1 a 17, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 16.0.3 e 16.0.4, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e della proposta 16.0.2, sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che al comma 1, dopo le parole: «delegato ad adottare», siano inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

su emendamenti

22 giugno 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 18 e 19 del disegno di legge nonché l'emendamento 23.1, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 18.1, 18.0.1, 19.1, 19.2, 19.3 e 23.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e della proposta 19.6, sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che dopo le parole: «o l'istituzione», siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

su emendamenti

22 giugno 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 20 a 26 del disegno di legge, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 21.2, 21.3, 24.8, 24.9, 24.10, 24.0.1, 25.0.1 e 25.0.2, sulle quali il parere è contrario, e delle proposte 21.4 e 24.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

su emendamenti

28 giugno 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi agli articoli da 27 a 42 e l'ulteriore emendamento 23.1 (testo 2), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 27.2 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1, dopo la parola: «concorrere», delle altre: «, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso,». Esprime, inoltre, parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 27.0.1, 40.0.3, 41.0.2, 41.0.3, 27.4, 27.24, 41.0.4 e 42.0.1 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.

su emendamenti

5 luglio 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 18.23 (testo 2) e 21.100, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sul disegno di legge n. 3328: testo ed emendamenti

(Estensore: GIRFATTI)

14 giugno 2005

La Commissione, esaminati il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che il disegno di legge si prefigge di garantire una migliore tutela dei risparmiatori e a ristabilire fiducia negli operatori finanziari, intervenendo sulla disciplina delle società per azioni e recando disposizioni in materia di conflitto d'interessi, di attività finanziarie, di revisione dei conti, di autorità di vigilanza e di sanzioni;

ricordato il Libro Verde del 22 maggio 1996 «Servizi finanziari: come soddisfare le aspettative dei consumatori» (COM (96) 209/def.), elaborato dalla Commissione europea al fine di migliorare la normativa sulla tutela dei consumatori dei servizi finanziari, nonché la successiva comunicazione della Commissione europea del 26 giugno 1997 «Servizi finanziari: come rafforzare la fiducia dei consumatori» (COM (97) 309);

considerato il Piano d'azione per i servizi finanziari (COM (1999) 232/def.), dell'11 maggio 1999, «attuazione del quadro di azione per i servizi finanziari: Piano d'azione», della Commissione europea, diretto a raggiungere, entro il termine del 2005 fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000, tre obiettivi strategici rappresentati dal completamento del mercato unico dei servizi finanziari all'ingrosso, dall'accessibilità e sicurezza dei mercati al dettaglio e dal rafforzamento delle norme prudenziali e di vigilanza;

considerato il Piano d'azione per l'ammodernamento del diritto societario e il rafforzamento della *corporate governance* (COM (2003) 284/def.), del 21 maggio 2003, «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea – un piano per progredire», elaborato dalla Commissione europea in seguito anche agli scandali finanziari di portata internazionale e diretto al rafforzamento dei diritti dei soci e della protezione dei terzi, nonché alla promozione dell'efficacia e della competitività delle imprese;

considerata la raccomandazione della Commissione europea, del 15 febbraio 2005, «sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza», incentrata sul ruolo degli amministratori indipendenti delle predette società e sul principio della trasparenza secondo l'approccio cosiddetto «rispetta e spiega», in base al quale si chiede alle società di spiegare le loro prassi facendo riferimento ad una serie definita di «migliori pratiche raccomandate»;

considerato in particolare che l'articolo 1 del disegno di legge si prefigge di rafforzare il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza e di assicurare la presenza di amministratori indipendenti, slegati da situazioni di conflitto d'interessi;

considerato che l'articolo 6 del disegno di legge è diretto ad introdurre una disciplina relativa alle società estere aventi sede in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, al fine di assicurare la trasparenza di tali società estere controllate da società italiane o che controllano società italiane o che sono ad esse collegate;

considerato che l'articolo 9 del disegno di legge reca una delega al Governo per l'adozione di una disciplina sui conflitti d'interesse nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale dei portafogli d'investimento per conto terzi;

ricordata a tale proposito la direttiva 85/611/CEE, e successive modificazioni (tra cui da ultimo le direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE), concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materie di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

considerato che l'articolo 10 del disegno di legge concerne i conflitti d'interesse nella prestazione dei servizi d'investimento, con particolare riguardo alla separazione delle strutture organizzative nel modello della «banca universale», stabilendo che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, e che la gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario debba in ogni caso essere attribuita ad un'apposita unità organizzativa;

ricordata al riguardo la direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, diretta ad istituire un complesso armonizzato di princìpi per l'autorizzazione, la regolamentazione e la vigilanza delle imprese di investimento e dei mercati regolamentati, al fine di accrescere la tutela degli investitori e l'integrità dei mercati, e rafforzare la promozione di mercati finanziari leali, trasparenti, efficienti ed integrati;

considerato che l'articolo 12 del disegno di legge reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2003/71/CE, relativa al pro-

spetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari;

considerato che l'articolo 15 del disegno di legge è diretto ad introdurre nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, numerose modificazioni riguardanti, tra l'altro, l'obbligo per gli intermediari di classificare il rischio dei prodotti finanziari e di rispettare il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate e il profilo di ciascun cliente; la trasformazione dell'attuale albo nazionale tenuto dalla CONSOB in un albo unico dei promotori finanziari, autonomo e sotto vigilanza della stessa CONSOB; la trasparenza delle società controllate, appartenenti a Stati terzi, e delle *holding,* ai fini della loro quotazione sul mercato italiano; i poteri della CONSOB, tra cui quello di determinare quali strumenti finanziari debbano avere un contenuto tipico determinato; la disciplina relativa ai prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili; l'introduzione della figura del responsabile della redazione dei documenti contabili societari; norme sanzionatorie;

considerato che l'articolo 18 reca talune modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) che si pongono in linea con la proposta di direttiva «sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio» (COM(2004) 177/def.), e con la comunicazione della Commissione europea «sulla prevenzione e la lotta alle pratiche societarie e finanziarie scorrette» (COM(2004) 611/def.), con particolare riferimento al conferimento e alla revoca dell'incarico di revisione del bilancio, alla determinazione del relativo corrispettivo, all'indipendenza della società di revisione, comprese le forme di pubblicità dei loro compensi;

considerato che l'articolo 29 del disegno di legge reca modifiche agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, relativi rispettivamente alle false comunicazioni sociali e alle false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori, che prevedono un incremento della pena relativa all'illecito di natura contravvenzionale e l'introduzione di un illecito di natura amministrativa, nonché – relativamente al citato articolo 2622 – l'introduzione della pena da due a sei anni se il fatto cagiona grave nocumento ai risparmiatori;

ricordato che a tale riguardo la Corte di giustizia delle Comunità europee ha emanato, in data 3 maggio 2005, una sentenza relativa alle cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, in cui ha decretato che «l'esigenza relativa all'adeguatezza delle sanzioni come quelle previste dai nuovi articoli 2621 e 2622 del codice civile per i reati risultanti da falsità in scritture contabili è imposta dall'articolo 6 della prima direttiva sul diritto societario», e che «gli Stati membri devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che, in ogni caso,

conferiscano alla sanzione stessa un carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo»;

considerato che l'articolo 37 prevede un forte inasprimento delle sanzioni penali e amministrative previste dai testi unici di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) e al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), nonché dagli articoli 2625, 2635, 2637 e 2638 del codice civile;

ritenuto a tale riguardo che l'entità delle sanzioni andrebbe calibrata all'effettivo disvalore insito nelle condotte costituenti reato, in ossequio ai princìpi comunitari dell'adeguatezza, della dissuasività, dell'efficacia e in particolare della proporzionalità;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge.

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge, per quanto di competenza, formula parere favorevole sugli emendamenti 15.10 e 15.11, e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

CAPO I

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 1.

(Nomina e requisiti degli amministratori)

1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-*bis*, è inserita la seguente sezione:

«*Sezione IV*-bis.

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 147-*ter*. – *(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). – 1.* Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

CAPO I

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 1.

(Nomina e requisiti degli amministratori)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

3. In aggiunta a quanto disposto dal comma 2, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile.

Art. 147-*quater*. - *(Composizione del consiglio di gestione). – 1.* Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 147-*quinquies*. - *(Requisiti di onorabilità). – 1.* I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 148:

1) al comma 1, le lettere *c)* e *d)* sono abrogate;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«*2*. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza»;

3) al comma 3, lettera *c)*, dopo le parole: «comune controllo» sono inserite le seguenti: «ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera *b)*», e dopo le parole: «di natura patrimoniale» sono aggiunte le seguenti: «o professionale»;

4) i commi 4, 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* sono sostituiti dai seguenti:

«*4*. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 2.

(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico)

1. *Identico:*

a) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-*bis* e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-*ter*, comma 2.

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza»;

b) dopo l'articolo 148 è inserito il seguente:

«Art. 148-*bis*. - *(Limiti al cumulo degli incarichi). – 1*. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

b) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo»;	
c) all'articolo 149:	*c) identica;*
1) al comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:	
«*c*-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi»;	
2) al comma 4-*ter*, le parole: «limitatamente alla lettera *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle lettere *c*-bis) e *d)*»;	
d) all'articolo 151:	*d) identica;*
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;	
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «da almeno due membri del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;	
e) all'articolo 151-*bis*:	*e) identica;*
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero	

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»; 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;	
f) all'articolo 151-*ter*: 1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»; 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del comitato» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del comitato»;	*f) identica;*
***g)* all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:** **«*1.* Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori»;**	*soppressa*
h) all'articolo 193, comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri	***g)*** *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-*bis*, primo periodo, e 4-*ter*, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società»;

b) all'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, dopo le parole: «2400, terzo» sono inserite le seguenti: «e quarto»;

c) all'articolo 2409-*septiesdecies*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società».

Art. 3.

(Azione di responsabilità)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2393:

1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

Art. 3.

(Azione di responsabilità)

1. *Identico:*

a) identica:

1) *identico;*

2) *identico:*

«La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale**, ovvero con il voto unanime dei componenti del collegio sindacale**. In questi casi, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori»;

b) all'articolo 2393-*bis*, secondo comma, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarantesimo»;

c) all'articolo 2409-*duodecies*, quinto comma, le parole: «dal quarto comma dell'articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma dell'articolo 2393».

2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma».

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI
A TUTELA DELLE MINORANZE

Art. 4.

(Delega di voto)

1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB stabilisce».

Art. 5.

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)

1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In **questo caso**, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori»;

b) identica;

c) identica.

2. *Identico.*

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI
A TUTELA DELLE MINORANZE

Art. 4.

(Delega di voto)

Identico

Art. 5.

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)

1. *Identico:*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 126-*bis*. - *(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea). – 1.* I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».

CAPO III

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE

Art. 6.

(Trasparenza delle società estere)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-*bis*, introdotto dal-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

«Art. 126-*bis*. - *(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea). – 1. Identico.*

2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno **dieci** giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. Identico».

CAPO III

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE

Art. 6.

(Trasparenza delle società estere)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-*bis*, introdotto dal-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'articolo 18, comma 1, lettera *h)*, della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione VI-bis.

RAPPORTI CON SOCIETÀ ESTERE AVENTI SEDE LEGALE IN STATI CHE NON GARANTISCONO LA TRASPARENZA SOCIETARIA

Art. 165-*ter*. - *(Ambito di applicazione). – 1.* Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente capo le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo e di collegamento definite dall'articolo 2359 del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

l'articolo 18, comma 1, lettera ***i)***, della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione VI-bis.

RAPPORTI CON SOCIETÀ ESTERE AVENTI SEDE LEGALE IN STATI CHE NON GARANTISCONO LA TRASPARENZA SOCIETARIA

Art. 165-*ter*. – *(Ambito di applicazione). – 1.* Sono soggette alle disposizioni contenute **nella** presente **sezione** le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo **previste dall'articolo 93** e **quelle** di collegamento **previste** dall'articolo 2359**, terzo comma,** del codice civile.

3. Identico:

a) identica:

1) *identico;*

2) *identico;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;	
3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;	3) *identico;*
4) mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o giudiziario, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;	4) mancanza di forme di controllo, da parte di **soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge**, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;
b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;	*b) identica;*
c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:	*c) identica;*
1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti princìpi:	
1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;	
1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;	
2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudizia-	

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
rio, del bilancio, redatto secondo i princìpi di cui al numero 1);	
3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera *b)* ovvero di un revisore legale dei conti;	
d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio;	*d) identica;*
e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;	*e) identica;*
f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;	*f) identica;*
g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.	*g) identica.*
4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, **ulteriori** criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.	*4*. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.
	***5*. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere *b), c)* e *g)* del medesimo comma 3.**
	***6*. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti fi-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 165-*quater*. - *(Obblighi delle società italiane controllanti). – 1.* Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

nanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

***7.* In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile.**

Art. 165-*quater*. - *(Obblighi delle società italiane controllanti). – Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.

Art. 165-*quinquies*. - *(Obblighi delle società italiane collegate). – 1.* Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano col-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 165-*quinquies*. - *(Obblighi delle società italiane collegate). – Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

Art. 165-*sexies*. - *(Obblighi delle società italiane controllate). – 1.* Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 165-*sexies*. - *(Obblighi delle società italiane controllate). – Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 165-*septies*. - *(Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione). – 1.* La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione».

2. Dopo l'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 193-*bis*. - *(Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria). – 1.* Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-*quater*, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-*quater*, commi 2 e 3, 165-*quinquies*, comma 1, e 165-*sexies*, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-*quater*, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-*septies*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 165-*septies*. - *(Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione). – Identico*».

2. *Identico.*

Art. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive mo-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI

Art. 7.

(Operazioni con parti correlate)

1. Dopo l'articolo 2391-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2391-*ter*. - *(Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate).* – Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* A partire dal 1º gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-*bis*».

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale.

Gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero in mancanza di essa o in base ad autorizzazione deliberata senza l'osservanza delle prescritte condizioni, possono essere impugnati dai sindaci, dagli amministratori che non abbiano concorso a compierli, nonché dai soci che rappresentino, anche congiuntamente, l'1 per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5 per cento nelle altre. L'impugnazione può essere proposta nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato compiuto l'atto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378».

2. All'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «articoli 2388,» è inserita la seguente: 2391-*ter*,».

3. All'articolo 2409-*noviesdecies*, primo comma, del codice civile, dopo la parola: «2391,» è inserita la seguente: «2391-*ter*,».

4. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-*bis*) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

norma dell'articolo 2391-*ter*, primo comma;».

Art. 8.

(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari)

1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«*4.* Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per la concessione di credito in favore di:

a) soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nella banca;

b) soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti la stessa banca;

c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca, indipendentemente dal possesso di una partecipazione nel capitale;

d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4-bis. I limiti di cui al comma 4 sono determinati con esclusivo riferimento al pa-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 8.

(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari)

1. *Identico:*

a) il comma 4 è sostituito **dal seguente:**

«*4.* Le banche devono rispettare **le condizioni indicate** dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, **per le attività di rischio nei confronti** di:

a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante **o comunque il controllo della** banca **o della società capogruppo**;

b) **soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo**;

c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca **o presso la società capogruppo**;

d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere *a)*, *b)* **e *c)*** o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

*e) identica.***»;**

***b)* dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:**

«*4*-bis. **Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

trimonio della banca e, ove esista, alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito.

4-ter. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie»;

b) **dopo il comma 4-*ter* sono aggiunti i seguenti:**

«*4*-quater. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

a) **dell'entità del patrimonio della banca;**

b) **dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;**

c) **dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.**

***4*-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.**

4-**quater.** *Identico*»**.**

soppressa

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a un milione di euro ovvero al maggiore importo corrispondente all'1 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l'applicazione del presente comma si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22.

***4*-quinquies. La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, sulla base dei criteri da essa stabiliti.**

***4*-sexies. Il limite di cui al comma 4-*quater* non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V, nè alle obbligazioni garantite da ipoteche.**

***4*-septies. I possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possono dare in pegno, a garanzia di crediti loro concessi da banche o da società appartenenti a un gruppo bancario, partecipazioni nella stessa o in altra banca o in una società che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti medesimi, ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19.**

***4*-octies. Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari comunicano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità da questa stabilite, le partecipazioni nel capitale di banche o di società che le controllano, da esse ricevute in pegno a garanzia di crediti da loro concessi».**

2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;

b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-*bis*».

3. Dopo l'articolo 139 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 139-*bis*. - *(Violazione del limite al pegno di partecipazioni bancarie). – 1.* L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 53, comma 4-*septies*, è punita con una sanzione amministrativa di importo pari al valore della partecipazione data in pegno oltre la misura massima ivi indicata. L'importo è computato con riferimento al valore che la partecipazione aveva al momento in cui è stato costituito il pegno».

4. All'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo la parola: «53» sono inserite le seguenti: «, commi da 1 a 4 e 4-*octies*».

Art. 9.

(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Soppresso

Soppresso

Art. 9.

(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

b) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera *a)*, in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;

c) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera *a)*, per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

d) salvo quanto disposto dalla lettera *c)*, previsione dell'obbligo, a carico dei gestori

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in **titoli** emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

b) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera *a)*, in **titoli** emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;

c) identica;

d) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera *a)*, di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;	
e) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera *a)* di comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera *c)*, all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero all'atto del conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;	*e) identica;*
f) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);	*f)* attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) **d'intesa con la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli OICR**;
g) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei princìpi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;	*g) identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

h) attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera *g)* alla CONSOB;

i) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 10.

(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. La CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia, stabilisce disposizioni volte a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento. A questo fine, essa prescrive che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, determinando criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. Al medesimo fine può altresì stabilire che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte. La gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario deve essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa»;

b) dopo l'articolo 190 è inserito il seguente:

«Art. 190-*bis*. - *(Sanzioni per l'inosservanza delle norme sulla separazione*

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

h) attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera *g)* alla CONSOB**, d'intesa con la Banca d'Italia**;

i) identica.

Art. 10.

(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento)

1. *Identico:*

a) all'articolo 6, dopo il comma 2 **è aggiunto** il seguente:

«*2*-bis. **La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome**.»;

b) **all'articolo 190, dopo il comma 3, è inserito il seguente:**

«***3*-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

organizzativa). – 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-*bis*, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla CONSOB, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro **nonché, nei casi più gravi, con la sospensione da quindici a sessanta giorni, o con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento. La revoca è disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia.**

2. **Si applicano le disposizioni dell'articolo 190, commi 3 e 4**».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 11.

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi)

1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere».

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-*bis*, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla **Banca d'Italia,** sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 11.

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi)

1. All'articolo 2412 del codice civile, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«*Identico*»**;**

b) **il settimo comma è abrogato.**

2. *Identico:*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«*9*. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, **nonché dai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione**»;

b) la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 100 **e il comma 2 dell'articolo 118** sono abrogati;

c) dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:

«Art. 100-*bis*. - *(Successiva circolazione di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali). – 1.* Qualora gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati presso i soli investitori professionali in Italia, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera *a),* o anche all'estero, siano ceduti a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è prescritta la consegna di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell'acquirente. Ove non siano stati osservati gli obblighi previsti dal precedente periodo, l'acquirente può chiedere l'annullamento del contratto, unitamente al risarcimento del danno subìto.

2. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati in Italia o all'estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data della cessione e in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, ove la successiva circolazione avvenga in Italia presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle atti-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

a) identica:

«*9*. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari»;

b) la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 100 **è abrogata**;

c) identica:

«Art. 100-*bis*. - ***(Circolazione dei prodotti finanziari).*** *– 1.* **Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera *a)*, e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.**

***2*. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma.»;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
vità disciplinate dalla parte II del presente testo unico.	
3. La CONSOB, con il regolamento previsto dal comma 1, emana le disposizioni di attuazione e può determinare i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dei commi 1 e 2».	
	d) **all'articolo 118, il comma 2 è sostituito dal seguente:**
	«*2.* L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni».
3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:	3. *Identico:*
«Art. 25-*bis*. - *(Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). – 1.* Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.	«Art. 25-*bis*. - *(Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). – 1.* **Gli articoli 21 e 23** si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1.	*2. Identico.*
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni ge-	*3. Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nerali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza».

Art. 12.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammis-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. Identico.

5. Identico.

6. Identico».

Art. 12.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,** su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera *u)*, e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla direttiva;

p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre viola-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA

Art. 13.

(Pubblicità del tasso effettivo globale annuo degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari)

1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale annuo computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA

Art. 13.

*(Pubblicità del tasso effettivo globale **medio** degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari)*

1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale **medio** computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

(Depositi giacenti presso le banche)

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

«CAPO I-*bis.*

DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE

Art. 120-*bis.* - *(Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). – 1.* Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.

2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 14.

(Depositi giacenti presso le banche)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.

3. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.

4. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 3, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l'esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo.

5. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.

6. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 5 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.

7. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 6, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella *Gazzetta Ufficiale* nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

8. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.

9. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2, 3 e 5 sono addebitate all'intestatario del deposito, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze comunque non superiore al valore del deposito. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.

10. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8:

a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;

b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5;

d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera *c)*, con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

11. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 10.

Art. 120-*ter*. - *(Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche). – 1.* Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-*bis*, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali.

2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

4. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 3 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4, comprese le modalità relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.

Art. 120-*quater*. - *(Contenuto delle cassette di sicurezza). – 1.* Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-*bis*, commi 2, 3, 5, 6 e 7.

2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti e dei valori rinvenuti sono depositate a norma dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-*ter*, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-*ter*, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 120-*quinquies*. - *(Comunicazione dell'esistenza del deposito). – 1.* Gli intestatari dei contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché dei contratti di deposito di titoli, al momento della stipulazione o successivamente, possono indicare alla banca le generalità e il recapito di persone, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l'esistenza del deposito, con la sola indicazione del nome dell'intestatario e delle coordinate di esso, nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa».

2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti: «a 120-*ter*».

3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia, compresi gli interessi maturati, entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine»;

b) all'articolo 31:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 15.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima»;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* La CONSOB determina, con regolamento, i princìpi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

d) alle cause di incompatibilità;

e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;

f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera *c)*;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai promotori finanziari;

i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;

l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari»;

c) all'articolo 62:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione della società medesima»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3*-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:

a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di so-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

c) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cietà controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni»;

d) all'articolo 64:

1) al comma 1, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-*bis*, lettera *a)*»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1*-bis. La CONSOB:

a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera *c)*, se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1;

b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera *a)*;

c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

d) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato»;	
e) all'articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente:	*e) identica;*
«*1*-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-*ter*, da parte della società di gestione»;	
f) all'articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:	*f) identica;*
«*5*-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato»;	
g) all'articolo 114, il comma 3 è sostituito dal seguente:	*g)* all'articolo 114**:**
	1) il comma **5** è sostituito dal seguente:
«*3*. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;	«***5.*** *Identico*»;
	2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
	«*8.* I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
	delle società di *rating*, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera *a)*, o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce»;
h) all'articolo 115:	*h) identica:*
1) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:	1) *identico;*
«*b)* assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera *a)*»;	
2) al comma 1, lettera *c)*, le parole: «nella lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «nelle lettere *a)* e *b)*, al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia»;	2) *identico;*
3) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:	*soppresso*
«*c-bis)* richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera *a)*»;	
4) al comma 2, le parole: «dalle lettere *a)* e *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere *a), b)* e *c)*»;	**3)** *identico;*
i) dopo l'articolo 117 sono inseriti i seguenti:	*i) identica;*
«Art. 117-*bis*. - *(Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quo-*	

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tate). – 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.

2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 117-*ter*. - *(Disposizioni in materia di finanza etica). – 1.* La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili»;

l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118 è aggiunto il seguente:

«Art. 118-*bis*. - *(Riesame delle informazioni fornite al pubblico). – 1.* La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati»;

m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 124 è inserita la seguente sezione:

«Sezione I-bis.

INFORMAZIONI SULL'ADESIONE A CODICI DI COMPORTAMENTO

Art. 124-*bis*. - *(Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento). – 1.* Le

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

l) identica;

m) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.

Art. 124-*ter*. - *(Vigilanza sull'informazione relativa ai codici di comportamento). – 1.* La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione»;

n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 154 è inserita la seguente sezione:

«Sezione V-bis.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 154-*bis*. - *(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). – 1.* Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

n) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società»;

o) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:

«Art. 190. - *(Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). – 1.* I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6, commi 1 e 2; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21, commi 1 e 2; 22; 24, comma 1; 25; 25-*bis*, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

o) **all'articolo 190, comma 2, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:**

«*d*-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-*bis*, commi 1 e 2»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;

d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;

e) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-*bis*, commi 1 e 2.

3. Le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso:

a) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei loro dipendenti ai quali siano imputabili le violazioni;

b) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società e negli enti, ai quali siano imputabili le violazioni ovvero che non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni indicate ai commi 1 e 2 non fossero da altri violate.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
4. Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso. Le società e gli enti comunicano all'autorità che ha applicato la sanzione l'avvenuto esercizio del diritto di regresso e ne danno notizia nella nota integrativa al bilancio, indicando i soggetti nei confronti dei quali esso è stato esercitato.	
5. I soggetti che violano le disposizioni previste dagli articoli 8, commi da 2 a 6, e 25-*bis*, commi da 3 a 5, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro»;	
p) all'articolo 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-*bis*»;	*p) identica;*
q) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:	*q) identica***.**
«*1.* Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima»;	
***r)* all'articolo 195, il comma 9 è sostituito dal seguente:**	*soppressa*
«*9*. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 4».	

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

(Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2434, dopo le parole: «dei direttori generali» sono inserite le seguenti: «, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari»;

b) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;

c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

2. All'articolo 50-*bis*, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: «i direttori generali» sono inserite le seguenti: «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*bis*, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

b) all'articolo 35-*bis*, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: «direttori generali,» sono inserite le seguenti: «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 16.

(Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

1. Dopo l'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 145-*bis*. - *(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). – 1.* Qualora una società approvi un piano di attribuzione di azioni a componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo, prima dell'esecuzione dell'operazione sono pubblicate, per cura del consiglio di amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, le informazioni concernenti:

a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;

b) i soggetti destinatari del piano;

c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 17.

(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

1. Dopo l'articolo **114** del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. **114**-*bis*. - *(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). – 1.* **I piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea dei soci. Almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti:**

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;

f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.

3. La CONSOB definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di attribuzione delle azioni, prevedendo informazioni più dettagliate per piani **di attribuzione di azioni** di particolare rilevanza».

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

e) identica;

e) identica.

2. Identico.

3. La CONSOB definisce con proprio regolamento**:**

a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di **realizzazione del piano**, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza**;**

b) **cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti con l'interesse della società, anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per l'esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione**».

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti)

1. *Identico:*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,» è inserita la seguente: «160»;

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - *(Conferimento e revoca dell'incarico). – 1.* L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, **previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo,** conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso. **La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo**.

2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.

4. L'incarico ha durata non inferiore a tre nè superiore a sei esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

a) identica;

b) identica:

«Art. 159. - *(Conferimento e revoca dell'incarico). – 1.* L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso**, previo parere del collegio sindacale**.

2. Identico.

3. Identico.

4. L'incarico ha durata **di** sei esercizi, **è rinnovabile una sola volta** e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera *b)*. La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico, può vietarne l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.

5. Identico.

6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai princìpi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera *a)*. Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione

6. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.	
7. La CONSOB stabilisce con regolamento:	*7. Identico.*
a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, nè la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;	
b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;	
c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;	
d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.	
8. Non si applica l'articolo 2409-*quater* del codice civile»;	*8. Identico»;*
c) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:	*c) identica:*
«*1.* Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.	«*1. Identico.*
1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che control-	*1*-bis. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonchè i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.

1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate**, ad essa collegate** o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;

d) servizi attuariali;

e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;

g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;

h) prestazione di assistenza legale;

i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente tre esercizi sociali, nè questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, nè possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

f) identica;

g) identica;

h) identica;

i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati**, in ottemperanza ai princìpi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione,** dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente **sei** esercizi sociali, nè questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

1-quinquies. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.	
1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società nè delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.	*1*-sexies. *Identico.*
1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute nè dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società.	*1*-septies. *Identico.*
1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB»;	*1*-octies. *Identico*»;
d) all'articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e	*d) identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»;

e) all'articolo 162:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:

a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, i princìpi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;

b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3*-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati»;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

e) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f) all'articolo 163:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1*. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;

d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-*octies* del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione»;

2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88»;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

f) identica;

***g)* all'articolo 164, comma 2, è premesso il seguente periodo: «La società di revisione deve rispondere per danni accertati sul suo operato sino a un importo**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) all'articolo 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonchè procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata»;

h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165 è aggiunto il seguente:

«Art. 165-*bis*. - *(Società che controllano società con azioni quotate). – 1.* Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-*bis*.

3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al singolo bilancio oggetto di revisione ovvero sino a un importo pari al 20 per cento del capitale sociale della società di revisione qualora tale parametro risulti superiore al precedente.»;

h) *identica;*

i) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

CAPO I

PRINCÌPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ

Art. 19.

(Coordinamento dell'attività delle Autorità)

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite.

2. Il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti della CONSOB, dell'ISVAP, della COVIP e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si riuniscono in un comitato di coordinamento, presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno. Il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere la convocazione del comitato per comunicazioni rilevanti per l'attività delle Autorità.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

CAPO I

PRINCÌPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ

Art. 19.

(Coordinamento dell'attività delle Autorità)

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite **anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento**.

2. **Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità indicate nel medesimo comma almeno una volta l'anno**.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il comitato, per il fine di cui al comma 1, determina le forme di collaborazione fra le Autorità, definisce modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti, e può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più Autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.

Art. 20.

(Collaborazione fra le Autorità)

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

Art. 21.

(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza)

1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 19 possono avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Soppresso

Art. 20.

(Collaborazione fra le Autorità)

Identico

Art. 21.

(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza)

1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 19 possono avvalersi**, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti,** del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono tempestivamente comunicati alle Autorità competenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ

Art. 22.

(Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali)

1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.

3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti **dal Corpo della guardia di finanza** nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono **senza indugio** comunicati **esclusivamente** alle Autorità competenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ

Art. 22.

(Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

Art. 23.

(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali)

1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 23.

(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali)

1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. **Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.	
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.	4. *Identico.*
5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.	5. *Identico.*
6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse nè l'efficacia dei provvedimenti impugnati.	6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ

Art. 24.

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB»;

c) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, ovvero con l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'articolo 106»;

***d)* all'articolo 128:**

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«***1.* Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti**

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ

Art. 24.

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione)

1. *Identico:*

a) identica;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, **dopo** le parole: «La Banca d'Italia» **sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la CONSOB,»;** al terzo periodo, **dopo** le parole: «della Banca d'Italia» **sono aggiunte le seguenti: «, adottate d'intesa con la CONSOB»;**

c) all'articolo 127, **comma 3, dopo le parole: «Banca d'Italia» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la CONSOB».**

soppressa

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonchè presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle» sono sostituite dalle seguenti: «la CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC o le».

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

b) all'articolo 72, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta»;

c) all'articolo 109, comma 4, le parole: «L'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB».

3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-*ter,* comma 3, le parole: «alla commissione di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «alla CONSOB»;

b) all'articolo 17:

1) al comma 2, sono abrogate le lettere *e), f)* e *h)*;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis.* In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la CONSOB:

a) definisce, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 16 e con le autorità di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2**. Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB.**

3. **Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori; *b)* autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonchè alla lettera *a)* del presente comma; *c)* provvede affinchè i fondi assicurino la trasparenza nei rapporti con i partecipanti e nelle comunicazioni periodiche rivolte agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario dei fondi medesimi, formulando le prescrizioni necessarie, determinando i modi di pubblicità e vigilando sulla loro attuazione».	**prodotti assicurativi con finalità previdenziali.**
4. Nell'esercizio delle competenze ad essa conferite ai sensi dei commi 2 e 3, la CONSOB dispone dei poteri e applica le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti in essi indicati.	*Soppresso*
5. All'articolo 1, comma 2, lettera *h)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, **sono apportate le seguenti modificazioni:** ***a)*** all'alinea, le parole: «l'unitarietà e» sono soppresse**;** ***b)* il numero 2) è abrogato**.	**4.** All'articolo 1, comma 2, lettera *h),* della legge 23 agosto 2004, n. 243, all'alinea, le parole: «l'unitarietà e» sono soppresse.
Art. 25. ***(Competenze in materia di emissione di valori mobiliari)*** **1. I poteri attribuiti dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Comitato interministeriale per**	*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

il credito e il risparmio (CICR) e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB che, per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, li esercita d'intesa con la Banca d'Italia.

Art. 26.

(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori)

1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Sono trasferite alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dagli articoli 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. **25.**

(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori)

1. *Identico.*

2. **All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) **il comma 1 è sostituito dal seguente:**

«*1.* Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato.»;

b) **il comma 2 è abrogato;**

c) **i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:**

«*3.* Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonchè le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

Art. 27.

(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8.

4. **Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.»;**

d) **il comma 8 è sostituito dal seguente:**

«*8.* Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8».

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. **26.**

(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:	della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione**, in materia di servizi di investimento,** di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;	*a) identica;*
b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera *a),* la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;	*b) identica;*
c) salvaguardia dell'esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera *b)*;	*c) identica;*
d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;	*d) identica;*
e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.	*e) identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;

b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell'indennizzato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario responsabile;

c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa ai sensi della lettera *b)*, con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari;

d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera *a)* **e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni**, nonché con le

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera *a)*, nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-*ter* del testo unico **di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-*ter* del **medesimo** testo unico;

e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;

f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;

g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

e) identica;

f) identica;

g) identica.

3. *Identico.*

Art. 27

(Disposizioni in materia di personale della CONSOB)

1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 28.

(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari)

1. Dopo l'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

«Art. 128-*bis*. - *(Risoluzione delle controversie). – 1.* I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e succesive modificazioni.

Art. 28.

(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari)

1. *Identico:*

«Art. 128-*bis*. - *(Risoluzione delle controversie). – 1. Identico.*

2. **Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia**, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Identico».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO V

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

Art. 29.

(False comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali).* – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO V

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

Art. 29.

(False comunicazioni sociali)

1. *Identico:*

«Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali).* – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con **la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione da uno a tre anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.**

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. **La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.**

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - *(False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori).* – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni**,** ovvero omettendo informazioni la cui

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene**».**

Soppresso

Soppresso

2. *Identico:*

«Art. 2622. - *(False comunicazioni sociali **delle società che fanno appello al pubblico risparmio***). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori **di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, **cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori,** sono puniti, **a querela della persona offesa,** con la reclusione da sei mesi a tre anni.	direttе ai soci o al pubblico, **espongono** fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero **omettono** informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatati sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione **da due a sei anni e con l'interdizione da uno a cinque anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.**
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorchè aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	*Soppresso*
Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.	*Soppresso*
La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.	*Soppresso*
Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo.	*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La punibilità **per i fatti previsti dal primo e terzo comma** è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità **per i fatti previsti dal primo e terzo comma** è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. **La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.**

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

Art. 30.

(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630 è inserito il seguente:

«Art. 2629-*bis*. – *(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).* – L'amministratore

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni **riguardano** beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene**».**

Soppresso

Soppresso

Art. 30.

(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

2. All'articolo 25-*ter,* comma 1, lettera *r),* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-*bis* del codice civile».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 31.

(Ricorso abusivo al credito)

1. L'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 218. - *(Ricorso abusivo al credito). – 1.* Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24

Art. 31.

(Ricorso abusivo al credito)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni».

Art. 32.

(Istituzione del reato di mendacio bancario)

1. All'articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente:

«*1*-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000».

Art. 33.

(Falso in prospetto)

1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 173-*bis*. - *(Falso in prospetto). – 1.* Chiunque, allo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 32.

(Istituzione del reato di mendacio bancario)

Identico

Art. 33.

(Falso in prospetto)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

2. L'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

Art. 34.

(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all'articolo 175 sono premessi i seguenti:

«Art. 174-*bis*. - *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). – 1*. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonchè agli amministratori, ai direttori generali e ai

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 34.

(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Art. 174-*ter*. - *(Corruzione dei revisori). – 1.* Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-*bis*, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità».

Art. 35.

(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate)

1. Dopo l'articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 192-*bis*. - *(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate). – 1.* Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-*bis* ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 35.

(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ovvero all'applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale».

Art. 36.

(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo)

1. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, **dopo** il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3*-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-*bis,* comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 36.

(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo)

1. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, **e successive modificazioni,** il comma **3-*bis* è sostituito dal** seguente:

«*3*-bis. *Identico».*

Art. 37.

(Abusive attività finanziarie)

1. All'articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 37.

(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)

1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate.

2. Le pene previste dagli articoli 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e dall'articolo 2638 del codice civile sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. **38.**

(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)

1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate **entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.**

2. **Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) **all'articolo 2625, dopo il secondo comma è inserito il seguente:**

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

b) **all'articolo 2635, dopo il secondo comma è inserito il seguente:**

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

c) **all'articolo 2638, è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, **determinate in una somma di denaro, anche se solo nel minimo e nel massimo,** sono quintuplicate, **limitatamente alla misura massima**.

4. All'articolo 4, comma 1, lettera *h),* della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«*1*-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni».

5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.

Art. 38.

(Sanzioni accessorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, **che non sono state modificate dalla presente legge**, sono quintuplicate.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. **39.**

(Sanzioni accessorie)

1. *Identico:*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	
a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;	*a) identica;*
b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;	*b) identica;*
c) previsione della sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;	*c) identica;*
d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;	*d) identica;*
e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.	*e) identica***;**
	***f)* attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca)

1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.

2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: «, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,».

Art. 40.

(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.

2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera *b),* della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto le-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. **40.**

(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca)

Identico

Art. **41.**

(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
gislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.	
3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-*ter*, 165-*quater* e 165-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.	3. *Identico.*
4. Le disposizioni contenute nell'articolo 2391-*ter* e nell'articolo 2428, secondo comma, numero 2-*bis)*, del codice civile, introdotti dall'articolo 7, commi 1 e 4, della presente legge, si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.	*Soppresso*
5. I soggetti indicati nel comma 4-*quater* dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano al limite ivi previsto l'ammontare dei crediti loro concessi precedentemente a tale data. Qualora non vi provvedano, decadono dalle funzioni di amministrazione, direzione o controllo da loro rivestite presso la banca che li ha concessi, o, se sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente.	*Soppresso*
6. I soggetti indicati nel comma 4-*septies* dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in	*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vigore della presente legge adeguano ai limiti ivi previsti la misura delle quote di partecipazione date in pegno a garanzia di crediti loro concessi precedentemente a tale data. Decorso tale termine, non possono venire esercitati i diritti di voto inerenti alle azioni costituite in pegno oltre i predetti limiti.

7. Le disposizioni degli articoli 120-*bis*, 120-*ter* e 120-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotti dall'articolo 14, comma 1, della presente legge, entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Alla medesima data entra in vigore il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile, come sostituito dall'articolo 14, comma 3, della presente legge. Entro lo stesso termine è emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 9 dell'articolo 120-*bis* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni «Poste italiane Spa» provvedono agli adempimenti di cui al citato articolo 120-*bis,* commi 1, 2, 3 e 5, per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni e per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della medesima data. Per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, il termine indicato all'articolo 120-*ter,* comma 3, del citato testo unico è ridotto a cinque anni; per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei sette anni e sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, lo stesso termine è ridotto a sette anni e sei mesi. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della pre-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sente legge nella *Gazzetta Ufficiale* sono emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 5 del citato articolo 120-*ter* e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 11 dell'articolo 120-*bis* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

8. La disposizione di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera *d),* della presente legge, si applica a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

5. *Identico.*

6. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 per le società di revisioni e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

previste in norme di legge o in clausole contrattuali.

Art. 41.

(Delega al Governo per il coordinamento legislativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonchè delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

Art. **42.**

(Delega al Governo per il coordinamento legislativo)

Identico

Art. 42.

(Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative)

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle

Art. **43.**

(Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

DISEGNO DI LEGGE N. 2202

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PEDRIZZI

Art. 1.

1. All'articolo 164 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2*-bis. In presenza di indizi di irregolarità nelle informazioni societarie diffuse al mercato la società di revisione è tenuta al risarcimento dei danni lamentati dai soci e dai terzi se non prova la diligenza nell'adempimento del proprio incarico, in particolare fornendo la documentazione del procedimento seguito e la ragione dei criteri adottati nello svolgimento dell'incarico stesso».

Art. 2.

1. L'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 160. - *(Indipendenza dei revisori). – 1.* La società incaricata della revisione non può prestare, direttamente o indirettamente, per interposta persona o in qualunque altra forma, attività diverse a favore della società oggetto della revisione o delle società o soggetti che siano controllanti o controllati della società oggetto della revisione, o ad essa collegati o sottoposti al medesimo controllo.

2. La società incaricata della revisione, i suoi soci e i dipendenti non possono ricevere, in via diretta o indiretta, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, compensi, ricavi o comunque vantaggi economici diversi da quelli previsti dall'incarico per la revisione, erogati dalla società oggetto della revisione o dalle società o soggetti che siano controllanti o controllati della società oggetto della revisione, o ad essa collegati o sottoposti al medesimo controllo.

3. In ogni caso l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità per essere collegate finanziariamente quali società controllanti o controllate, ovvero collegate, ovvero in rapporti di *partnership* che comunque ne condizionino l'indipendenza, con consulenti o società di consulenza, o soci di quest'ultima, che abbiano prestato nel triennio precedente la propria attività a favore della società, ente o soggetto da sottoporre a revisione contabile. L'incarico non può altresì essere conferito alla società di revisione i cui soci o i responsabili della revisione si trovino in situazione di incompatibilità per essere collegati finanziariamente quali soggetti controllanti, o per avere rapporti di *partnership* o di collaborazione che comunque ne condizionino l'indipendenza, con consulenti o società di consulenza, o soci di quest'ultima, che abbiano svolto nel triennio precedente la propria attività presso la società, ente o soggetto da sottoporre a revisione contabile.

4. In ogni caso l'incarico non può essere conferito a società che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

a) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;

b) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

c) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

d) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società.

5. I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società incaricata della revisione non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l'incarico, nè possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero un anno dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione.

6. I rapporti economici e il collegamento finanziario di cui ai commi 2 e 3 si presumono, salva la prova contraria, in chi nello svolgimento di attività di consulenza di qualsiasi genere sviluppi, o abbia sviluppato nel triennio precedente, la maggior parte del proprio fatturato con prestazioni rese a favore di società che abbiano affidato l'incarico di revisione alla stessa società di revisione, o a favore di società le cui società o soggetti controllanti, collegati, o sottoposti al medesimo controllo abbiano affidato l'incarico di revisione alla stessa società di revisione.

7. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli ordini ed i collegi professionali vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. A tal fine, gli ordini ed i collegi professionali, per i profili di incompatibilità professionale e disciplinari e salve le norme ed i poteri ad essi a tale scopo attribuiti, possono richiedere ai propri iscritti di comunicare il volume d'affari per gli effetti di cui al comma 6 e richiedere loro ogni altra informazione. Le stesse informazioni possono essere richieste dalla Consob, anche per il tramite degli ordini e dei collegi professionali interessati. La Consob vigila sui consulenti non appartenenti ad alcun ordine o collegio professionale, anche richiedendo informazioni utili a verificare quanto previsto al comma 6.

8. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quarto comma, del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione.

9. I contratti conclusi in violazione o in frode delle disposizioni di cui al presente articolo sono nulli di pieno diritto».

Art. 3.

1. Per i rapporti in corso, le incompatibilità e le violazioni dei divieti previste dagli articoli 1 e 2 devono cessare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 214 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogata.

3. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE N. 2680

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PASSIGLI ED ALTRI

Art. 1.

1. L'ammissione alla quotazione in Italia su mercati regolamentati di azioni, obbligazioni, o altri valori mobiliari emessi da società italiane o estere, è soggetta, oltre che alle disposizioni degli organi direttivi del relativo mercato, anche all'autorizzazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

2. Salvo motivate eccezioni, la CONSOB nega l'autorizzazione nel caso di valori mobiliari emessi da soggetti residenti negli Stati di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2002, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il collocamento in Italia di azioni, obbligazioni, o altri valori mobiliari o strumenti finanziari emessi all'estero da società italiane o estere, è soggetto agli stessi controlli e autorizzazioni richiesti per l'emissione e il collocamento in Italia di valori mobiliari di società quotate su un mercato regolamentato italiano.

Art. 3.

1. Gli istituti bancari che partecipano al collocamento di obbligazioni emesse o collocate in Italia sono, per un periodo di tre anni dalla emissione o dal collocamento, solidalmente responsabili delle obbligazioni collocate.

DISEGNO DI LEGGE N. 2759

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAMBURSANO

ED ALTRI

Art. 1.

(Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari)

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è trasformata in «Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari», di seguito denominata «Autorità».

2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico. Essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, in piena autonomia organizzativa, gestionale, negoziale e contabile, secondo le norme di legge e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni.

Art. 2.

(Finalità dell'Autorità)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Autorità ha la finalità di garantire la tutela di tutti i soggetti investitori nei mercati dei valori mobiliari, con particolare riguardo alla tutela delle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati.

2. L'Autorità persegue la finalità di cui al comma 1 attraverso:

a) la vigilanza e il controllo sulla trasparenza dei mercati dei valori mobiliari e sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori, degli operatori, dei prestatori di servizi e di ogni altro soggetto coinvolto nella gestione e nello scambio di prodotti finanziari o strumenti di risparmio;

b) la regolazione, la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i soggetti che operano nell'ambito dei mercati sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 3.

(Funzioni dell'Autorità)

1. Ferma restando la continuità nell'esercizio delle funzioni già attribuite alla CONSOB, all'Autorità sono trasferite le seguenti funzioni:

a) limitatamente alla materia della trasparenza dei mercati assicurativi, le funzioni di vigilanza già attribuite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

b) limitatamente alla materia della trasparenza dei fondi di previdenza complementare, le funzioni di vigilanza già attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, all'Autorità sono altresì attribuite le seguenti funzioni:

a) vigilanza sulle materie di cui al titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, limitatamente alla trasparenza dei servizi offerti dagli intermediari finanziari, previo parere motivato della Banca d'Italia;

b) espressione di pareri nei confronti della Banca d'Italia sulle materie di cui alla

lettera *a)*, limitatamente alla trasparenza dei servizi bancari.

3. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Autorità. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze attribuite all'Autorità dalla presente legge con quelle già spettanti alla COVIP e all'ISVAP e trasferite ai sensi della presente legge;

b) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere la destinazione all'Autorità delle risorse strumentali, finanziarie e di personale già destinate al funzionamento della CONSOB, della COVIP e dell'ISVAP, nonchè di una quota aggiuntiva annua per lo svolgimento delle maggiori funzioni non inferiore a 20 milioni di euro in ragione d'anno.

4. All'onere derivante dall'esercizio della delega di cui al comma 3 si provvede, entro il limite di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Poteri dell'Autorità)

1. Fatti salvi i poteri già attribuiti dalla legge alla CONSOB, nonchè, limitatamente alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, alla COVIP e all'ISVAP, nell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità è dotata in via generale dei seguenti poteri:

a) poteri di indirizzo: l'Autorità adotta linee di indirizzo ovvero regolamenti rivolti agli operatori dei mercati mobiliari, contenenti disposizioni volte alla salvaguardia delle finalità di cui all'articolo 2. I regolamenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*;

b) poteri istruttori e di indagine: l'Autorità procede d'ufficio o ad istanza dei soggetti interessati pubblici o privati, ivi comprese le associazioni degli utenti e dei consumatori, a svolgere indagini conoscitive di natura generale nei settori di competenza, ovvero a svolgere attività istruttorie specifiche finalizzate all'esercizio dei poteri interdittivi e sanzionatori. Ogni qualvolta, nel corso o all'esito delle predette indagini, l'Autorità ravvisi gli estremi della commissione di un reato, presenta rapporto all'autorità giudiziaria competente;

c) poteri di accesso e di acquisizione di documenti: nell'esercizio dei propri poteri di istruttoria e di indagine l'Autorità può ordinare l'esibizione di documentazione detenuta da soggetti pubblici e privati senza che sia possibile opporle il segreto di ufficio o il segreto bancario; a tal fine si avvale dell'assistenza del Corpo della guardia di finanza. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi dell'autorità governativa e delle pubbliche amministrazioni. I soggetti che, richiesti di fornire gli elementi di cui alla presente lettera, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o

di esibire i documenti sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro;

d) poteri interdittivi e inibitori: qualora appaia possibile il verificarsi di gravi pregiudizi per gli interessi degli investitori e per la stabilità dei mercati mobiliari e ricorrano gli estremi della gravità e dell'urgenza, l'Autorità può adottare provvedimenti aventi durata determinata anche di carattere interdittivo e inibitorio nei confronti dei destinatari. In ogni caso è data la possibilità ai soggetti destinatari dei provvedimenti cautelari di cui alla presente lettera di chiedere un riesame alla stessa Autorità, che dispone in merito con provvedimento motivato impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria;

e) poteri sanzionatori: nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità può irrogare direttamente sanzioni amministrative pecuniarie, secondo le procedure previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, nonchè adottare provvedimenti di sospensione e decadenza da cariche sociali. L'Autorità può inoltre proporre agli ordini professionali di appartenenza l'adozione di misure disciplinari a carico dei rispettivi iscritti. La proposta si intende accolta e il provvedimento proposto si intende conseguentemente adottato in assenza di diversa deliberazione, che deve intervenire entro il termine di due mesi;

f) poteri di segnalazione: fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 5, l'Autorità può in ogni momento segnalare al Parlamento e al Governo, con apposita comunicazione, l'opportunità di interventi normativi in relazione a specifiche esigenze di tutela del mercato e degli investitori. Il presidente dell'Autorità informa, con propria comunicazione, il Parlamento e il Governo degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione, quando li ritenga rilevanti ai fini del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari e della piena tutela degli interessi degli investitori.

Art. 5.

(Rapporti dell'Autorità con il Parlamento)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Autorità presenta al Parlamento un documento che illustra:

a) lo stato generale dei mercati mobiliari nazionali, anche in relazione alla situazione e alle prospettive di evoluzione dei mercati internazionali;

b) le linee d'indirizzo adottate nell'esercizio delle funzioni istituzionali;

c) i principali contenuti dell'attività svolta nell'anno solare precedente.

2. Al documento di cui al comma 1 è allegato il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, accompagnato da una relazione del collegio dei revisori recante anche una stima dei fabbisogni finanziari per l'anno in corso.

3. Il presidente dell'Autorità può essere invitato a riferire alle competenti Commissioni parlamentari su questioni generali relative all'andamento dei mercati finanziari.

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di procedura sanzionatoria)

1. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 195. - *(Procedura sanzionatoria) – 1.* Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dall'Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari o dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze.

2. L'applicazione delle sanzioni è disposta con decreto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o dell'Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha disposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonchè consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello all'autorità che ha disposto l'applicazione della sanzione ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

Art. 7.

(Organizzazione dell'Autorità)

1. L'Autorità è organo collegiale composto da un presidente e quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore e di indiscussa moralità e indipendenza. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, essi durano in carica sei anni e non possono essere confermati.

2. Il presidente e i quattro membri dell'Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su designazione delle Commissioni parlamentari competenti riunite della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. In sede di prima nomina, gli incarichi dei componenti dell'Autorità hanno durata differenziata secondo il seguente schema:

a) il presidente dura in carica sei anni;

b) i quattro membri durano in carica rispettivamente due, tre, quattro e cinque anni;

c) le Commissioni parlamentari riunite designano, con distinte deliberazioni adottate secondo le modalità di cui al comma 2, il presidente e ciascun membro, specificando la rispettiva durata in carica ai sensi del presente comma.

4. L'indennità spettante al presidente è fissata nella misura del 75 per cento dell'indennità annua lorda riconosciuta al presidente della Corte costituzionale. L'indennità spettante a ciascuno dei quattro membri è fissata nella misura del 75 per cento dell'indennità annua lorda riconosciuta ai giudici della Corte costituzionale.

5. A pena di decadenza dall'ufficio, per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza. Essi non possono essere imprenditori commerciali, né amministratori, soci a responsabilità illimitata, sindaci o revisori di società commerciali. Non possono essere dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese sottoposte al controllo e alla vigilanza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

6. Nei quattro anni successivi alla cessazione dall'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le società sottoposte, anche indirettamente, a procedimenti innanzi all'Autorità, né esercitare nell'ambito di esse funzioni societarie. Ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, la violazione di tale divieto è punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

7. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

8. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge; il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni; non è ammessa delega permanente di funzioni ai componenti del collegio.

9. Nel caso di gravi e persistenti violazioni della presente legge, di accertata impossibilità di funzionamento o di continuata inattività per un periodo almeno pari a sei mesi, il collegio dell'Autorità può essere sciolto prima della scadenza del suo mandato con delibera conforme di entrambe le Camere, adottata a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica.

10. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento disposto ai sensi del comma 9, si procede alla nomina del presidente e dei membri dell'Autorità ai sensi della presente legge.

11. Ferma restando la disciplina in materia di opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori dell'Autorità, di cui all'articolo 195, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza è attribuita al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I ricorsi possono essere promossi anche da associazioni portatrici di interessi collettivi e diffusi.

12. Per quanto non previsto dalla presente legge, all'Autorità si applica la disciplina in materia di organizzazione e funzionamento della CONSOB, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Art. 8.

(Comitato di garanzia per le attività di revisione contabile)

1. È istituito presso l'Autorità il Comitato di garanzia delle attività di revisione contabile, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è costituito da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:

a) due designati dall'Autorità;

b) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa delle società per azioni;

c) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;

d) uno designato dalle società di revisione iscritte all'albo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Il Comitato elegge un presidente, scelto tra i componenti designati dall'Autorità.

4. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima costituzione, i componenti sono designati dall'Autorità e durano in carica tre anni.

Art. 9.

(Funzioni del Comitato)

1. Al fine di assicurare l'effettività e l'efficacia della vigilanza sull'attività di revisione contabile, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) approva le deliberazioni di conferimento ovvero revoca degli incarichi di revisione adottate dalle assemblee dei soci ai sensi dell'articolo 159 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge;

b) svolge attività consultiva a favore dell'Autorità, in sede di adozione di disposizioni regolamentari in materia di revisione contabile;

c) stabilisce ogni due anni, sulla base dei criteri definiti con apposito regolamento dall'Autorità, i profili tariffari applicabili dalle società di revisione, approvati dall'Autorità stessa con apposito provvedimento.

Art. 10.

(Nuove norme in materia di conferimento e revoca degli incarichi di revisione)

1. L'articolo 159 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - *(Conferimento e revoca dell'incarico) – 1.* L'assemblea conferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio, su proposta del collegio sindacale, l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161. La deliberazione è trasmessa all'Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari, di seguito denominata «Autorità», che la sottopone per la definitiva approvazione al Comitato di garanzia delle attività di revisione contabile. In caso di inerzia da parte dell'assemblea, l'Autorità provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

2. Il corrispettivo spettante alla società di revisione è stabilito dal collegio sindacale sulla base dei profili tariffari definiti ogni biennio con apposito provvedimento dell'Autorità.

3. L'incarico conferito alla società di revisione dura cinque esercizi e non può essere immediatamente rinnovato.

4. L'assemblea può chiedere all'Autorità, con istanza motivata e previo parere del collegio sindacale, l'autorizzazione a revocare l'incarico alla società di revisione, quando ricorra una giusta causa.

5. Alle deliberazioni previste dal comma 1 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni quotate si applica l'articolo 2469 del codice civile.

6. In caso di revoca dell'incarico l'attività di revisione contabile continua a essere esercitata dalla società di revisione revocata fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.

7. L'Autorità stabilisce con regolamento:

a) le linee e i princìpi contabili cui l'attività di revisione deve attenersi;

b) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili dalle società di revisione;

c) le misure di incentivazione all'ingresso di nuove società nel mercato della revisione, anche attraverso il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'albo di cui all'articolo 161, di titoli individuati in sede comunitaria per l'attività di certificazione;

d) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni di cui al comma 1 e le modalità e i termini di trasmissione».

Art. 11.

(Coordinamento delle attività svolte dagli organismi istituzionali di vigilanza e controllo sulle società e sui mercati finanziari)

1. Le funzioni di tutela della concorrenza nel settore del credito di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I provvedimenti previsti dall'articolo 6 della predetta legge n. 287 del 1990 sono adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ferma restando la competenza della Banca d'Italia in materia di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. È attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la funzione di vigilanza sulla stabilità patrimoniale di tutti i soggetti che partecipano al mercato dei valori mobiliari. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari, esercitate ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle società assicuratrici già attribuite all'ISVAP.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 3, sono soppressi i seguenti organismi:

a) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

b) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, le competenze esercitate dalla COVIP e quelle trasferite dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari.

5. La Banca d'Italia, l'Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, regolato da apposite convenzioni, al fine di coordinare e agevolare l'esercizio

delle rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio qualora le informazioni richieste siano utili al perseguimento delle finalità assegnate al richiedente dall'ordinamento.

6. Gli organismi di cui al comma 5, nell'esercizio della rispettiva autonomia regolamentare, prevedono forme di consultazione periodica a cadenza almeno trimestrale, ovvero specifiche modalità di scambio delle informazioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 2760

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAMBURSANO

ED ALTRI

CAPO I

NORME PER LA TUTELA DEI RISPARMIATORI E DEGLI INVESTITORI NEI MERCATI FINANZIARI

Art. 1.

(Disposizioni in materia di «azioni collettive» a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei mercati finanziari)

1. Alla legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* "consumatori e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari; per "prodotto finanziario": qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *b),* sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi compresa la condanna al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna ovvero di omologazione dell'accordo giudiziale transattivo, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore».

Art. 2.

(Responsabilità dei soggetti certificatori)

1. I soggetti abilitati da organismi nazionali o comunitari a rilasciare atti o dichiarazioni o certificati comunque denominati, che attestano la conformità di quanto certificato ai criteri e alle norme stabilite per il rilascio della relativa attestazione, ivi compresi i certificatori dei bilanci e i revisori contabili, di seguito denominati «certificatori», sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee a garantire la massima affidabilità dei loro certificati e sono responsabili:

a) della garanzia dell'avvenuto riscontro della corrispondenza tra i dati esposti e le risultanze della relativa documentazione;

b) della esattezza delle informazioni contenute nei certificati e nelle attestazioni rilasciate, nonché della loro completezza rispetto ai requisiti fissati per il rilascio dei certificati.

2. Il certificatore è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto dell'affidamento ingene-

rato, salvo che provi di avere agito senza colpa.

3. Il certificatore può indicare nei certificati i limiti d'uso dei medesimi, purché questi siano riconoscibili da parte dei terzi.

Art. 3.

(Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari)

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è trasformata in Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari, di seguito denominata «Autorità».

2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico. Essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, in piena autonomia organizzativa, gestionale, negoziale e contabile, secondo le norme di legge e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità ha la finalità di garantire la tutela di tutti i soggetti investitori nei mercati dei valori mobiliari, con particolare riguardo alla tutela delle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati.

4. L'Autorità persegue la finalità di cui al comma 3 attraverso:

a) la vigilanza e il controllo sulla trasparenza dei mercati dei valori mobiliari e sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori, degli operatori, dei prestatori di servizi e di ogni altro soggetto coinvolto nella gestione e nello scambio di prodotti finanziari o strumenti di risparmio;

b) la regolazione, la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i soggetti che operano nell'ambito dei mercati sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 4.

(Istituzione del Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari)

1. È istituito presso l'Autorità il Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subìte da risparmiatori inconsapevoli danneggiati da fenomeni di gravi alterazioni nel funzionamento dei mercati finanziari.

2. La gestione del Fondo è affidata all'Autorità, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento con apposito regolamento.

3. Il Fondo è alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorità ai sensi degli articoli 188 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e ai sensi della presente legge.

4. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo le seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente;

d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5 per cento del capitale dell'emittente, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, in

carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'emittente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale.

CAPO II

NUOVE NORME IN MATERIA DI SISTEMA DEI CONTROLLI SOCIETARI E PREVENZIONE E CONTRASTO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Art. 5.

(Modifiche al Titolo XI del Libro Quinto del codice civile recante disposizioni penali in materia di società e consorzi)

1. Il titolo XI del libro quinto del codice civile è sostituito dal seguente:

«Titolo XI

Disposizioni penali in materia di società e di consorzi

CAPO I

DELLE FALSITÀ

2621. *(False comunicazioni sociali).* Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai soci o perdite alla società, la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo.

2622. *(Falso in prospetto).* Chiunque nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo.

2623. *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).* I responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, per colpa, da valutare secondo la diligenza professionale richiesta per l'esercizio della professione di revisore contabile, attestano fatti non corrispondenti al vero ovvero occultano informazioni che incidono sulla corretta rap-

presentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a otto anni e la multa è aumentata fino al doppio.

Se la condotta, pur prescindendo dal danno patrimoniale arrecato, è stata posta in essere con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, la pena prevista è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo.

Se oltre al dolo la condotta è stata finalizzata al conseguimento per sé o per altri di ingiusto profitto, ovvero ha cagionato danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo.

2624. *(Impedito controllo).* Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, le sanzioni sono aumentate fino al triplo.

Capo II

DEGLI ILLECITI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI

2625. *(Indebita restituzione dei conferimenti).* Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2626. *(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).* Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2627. *(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante).* Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

2628. *(Operazioni in pregiudizio dei creditori).* Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

CAPO III

DEGLI ILLECITI COMMESSI MEDIANTE OMISSIONE

2629. *(Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi).* Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo.

2630. *(Omessa convocazione dell'assemblea).* Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La multa è aumentata fino a un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

CAPO IV

DEGLI ALTRI ILLECITI, DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI

2631. *(Formazione fittizia del capitale).* Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2632. *(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).* I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai creditori, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa da euro centomila a euro cinquecentomila.

2633. *(Infedeltà patrimoniale).* Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

2634. *(Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità).* Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro centomila a euro cin-

quecentomila. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la pena è aumentata fino a un terzo.

2635. *(Illecita influenza sull'assemblea).* Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2636. *(Aggiotaggio).* Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2637. *(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).* Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da due a otto anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2638. *(Estensione delle qualifiche soggettive).* Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

2639. *(Confisca).* In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

2640. *(Applicabilità dell'articolo 444 del codice di procedura penale).* Per i reati pre-

visti dal presente titolo l'imputato può chiedere al giudice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, ovvero di una pena detentiva diminuita fino a un terzo, qualora abbia integralmente risarcito il danno e non vi siano ulteriori conseguenze del reato.

2641. *(Comunicazione della sentenza di condanna).* Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell'esercizio o a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti all'albo professionale al quale essi appartengono».

2. All'articolo 25-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. – Nel caso di condanna a taluno dei delitti indicati nel comma 1, all'ente si applicano le sanzioni interdittive secondi i limiti e le modalità di cui all'articolo 13».

Art. 6.

(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra banche e imprese)

1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgenza di conflitti di interesse nella gestione e nella allocazione dei valori mobiliari, alle società bancarie comunitarie operanti nel territorio nazionale che intendano collocare valori mobiliari ovvero gestire fondi delle società in favore delle quali prestano consulenza di tipo finanziario, nonché delle loro società controllate o controllanti, è fatto obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità, che può disporre la menzione di tale circostanza nei relativi prospetti informativi. L'omissione di tale comunicazione è punita dall'Autorità con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2. È inoltre fatto divieto:

a) agli azionisti di controllo, come individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco nelle società bancarie che hanno ammesso al credito le medesime società, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla chiusura della linea di credito;

b) agli azionisti di controllo delle banche, come individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco di società che abbiano accesso al credito presso le banche medesime, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico.

3. Le banche diverse dalle banche di credito cooperativo non possono concedere prestiti, fideiussioni, garanzie, né avere altro tipo di rapporto contrattuale economicamente rilevante inerente l'attività bancaria, con azionisti che detengano, direttamente od indirettamente, partecipazioni superiori al 2 per cento o che comunque partecipino a sindacati di voto.

4. Il divieto di cui al comma 3 si estende ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, nonché ai direttori generali e alle società nelle quali i propri soci ovvero i componenti dei propri organi di amministrazione, sorveglianza e controllo abbiano una partecipazione rilevante o di controllo.

5. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a

revoca la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

6. I soggetti di cui al comma 2 che, nonostante il divieto, svolgono le funzioni di amministratore e di sindaco sono dichiarati immediatamente decaduti dalla carica.

7. I soggetti che violano i divieti previsti dai commi da 2 a 4 sono puniti dall'Autorità con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo.

Art. 7.

(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra imprese e società di revisione)

1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse tra imprese e società di revisione, è fatto divieto alle società di revisione di svolgere direttamente o indirettamente, per interposta persona o in qualunque altra forma, attività diverse a favore della società per la quale svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché in favore delle società controllate o controllanti, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

2. È inoltre fatto divieto:

a) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco in favore delle società per le quali svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché delle società controllate o controllanti;

b) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di prestare lavoro autonomo o subordinato, nonché ogni forma di consulenza professionale, in favore delle società stesse, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

3. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore ai diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca, la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

4. Fatta salva comunque l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti che violano i divieti previsti dal comma 2 sono puniti dall'Autorità con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo.

Art. 8.

(Nuove norme in materia di prospetto)

1. La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è soppressa.

2. Alle società quotate nei mercati regolamentari che intendano emettere titoli di debito ai quali sia stato assegnato un giudizio di *rating* è fatto obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità, che può disporre la menzione di tale giudizio nei prospetti informativi.

Art. 9.

(Rafforzamento dei controlli interni nelle società quotate nei mercati regolamentati)

1. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le elezioni degli amministratori avvengono mediante voto di

lista. A tal fine l'assemblea è convocata con preavviso da pubblicare a norma dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato contiene tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza; alle liste di minoranza è riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.

Art. 10.

(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti ritorsivi nei confronti dei dipendenti)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante: «Norme sui licenziamenti individuali», è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. – *1*. Il licenziamento è in ogni caso nullo se indotto dal rifiuto del dipendente alla commissione o omissione di atti che avrebbero determinato o concorso a determinare una violazione di leggi o di atti regolamentari.

2. È altresì nullo qualsiasi provvedimento disciplinare indotto dai comportamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dirigenti».

Art. 11.

(Trasparenza delle società cosiddette off-shore)

1. Le società italiane o le società estere che controllano società italiane con titoli quotati in Italia o che raccolgono risparmio in Italia, che costituiscono società da esse controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi sede in uno degli Stati aventi regime fiscale privilegiato come individuati dal decreto previsto dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono allegare al proprio bilancio il bilancio delle società costituite nei citati Stati, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane ai sensi della disciplina vigente.

2. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

3. Il bilancio delle società costituite negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, deve essere sottoscritto anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana controllante o collegata, ed è soggetto a certificazione da parte della società di revisione della stessa società. Il bilancio deve altresì essere accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione contenente una compiuta illustrazione dei rapporti intercorrenti con la società italiana controllante o collegata.

4. Qualora, a causa di disposizioni normative vigenti negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, non sia possibile ottemperare alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, i bilanci delle società di cui al comma 1 non sono ammessi a certificazione.

5. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e comunque i soggetti che svolgono le stesse funzioni, anche se di-

versamente qualificati, per conto della società costituita negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, nonché i revisori che ne certificano il relativo bilancio, sono soggetti alla stessa disciplina in materia di responsabilità civile, penale e amministrativa dei corrispondenti organi della società italiana controllante o collegata.

Art. 12.

(Nuove norme in materia di emissione obbligazionaria)

1. Il limite di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile è riferito alla somma delle obbligazioni e degli altri titoli di debito emessi dalla società unitamente alle garanzie prestate dalla società medesima per obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società controllate o collegate, anche indirettamente, dalla società o dallo stesso soggetto che controlla detta società. Lo stesso limite si applica in relazione alle emissioni obbligazionarie di società estere nel mercato italiano.

2. Le società quotate nei mercati regolamentati che emettono obbligazioni in eccedenza rispetto al limite di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile, sono tenute a darne contestuale comunicazione all'Autorità e a farne menzione nel prospetto. L'omissione di tale comunicazione è punita dall'Autorità con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

3. Dopo l'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 24-*bis*. – *(Limiti alla circolazione e garanzia dei titoli di debito). – 1.* In caso di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito destinati alla sottoscrizione da parte di investitori istituzionali sottoposti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, tali soggetti sono tenuti a conservarli nel proprio patrimonio per un periodo non inferiore ad un anno o al maggior termine stabilito dall'Autorità.

2. Gli investitori di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere della solvenza dell'emittente, nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente qualora abbiano trasferito le obbligazioni o gli altri titoli di debito prima della scadenza del temine di un anno ovvero se, al momento in cui è avvenuto il trasferimento, erano a conoscenza dell'insolvenza dell'emittente.

3. I limiti di cui al presente articolo si applicano anche alla sottoscrizione e all'acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito emessi in altri ordinamenti».

4. L'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati nazionali di azioni, obbligazioni, o altri valori mobiliari emessi da società italiane o estere, è soggetta, oltre che alle disposizioni degli organi direttivi del relativo mercato, anche all'autorizzazione dell'Autorità.

CAPO I

NORME PER LA TUTELA DEI RISPARMIATORI E DEGLI INVESTITORI NEI MERCATI FINANZIARI

Art. 1.

(Disposizioni in materia di «azioni collettive» a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei mercati finanziari)

1. Alla legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* "consumatori e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari; per "prodotto finanziario": qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *b),* sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi compresa la condanna al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna ovvero di omologazione dell'accordo giudiziale transattivo, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore».

Art. 2.

(Responsabilità dei soggetti certificatori)

1. I soggetti abilitati da organismi nazionali o comunitari a rilasciare atti o dichiarazioni o certificati comunque denominati, che attestano la conformità di quanto certificato ai criteri e alle norme stabilite per il rilascio della relativa attestazione, ivi compresi i certificatori dei bilanci e i revisori contabili, di seguito denominati «certificatori», sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee a garantire la massima affidabilità dei loro certificati e sono responsabili:

a) della garanzia dell'avvenuto riscontro della corrispondenza tra i dati esposti e le risultanze della relativa documentazione;

b) della esattezza delle informazioni contenute nei certificati e nelle attestazioni rilasciate, nonché della loro completezza rispetto ai requisiti fissati per il rilascio dei certificati.

2. Il certificatore è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto dell'affidamento ingenerato, salvo che provi di avere agito senza colpa.

3. Il certificatore può indicare nei certificati i limiti d'uso dei medesimi, purché questi siano riconoscibili da parte dei terzi.

Art. 3.

(Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari)

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è trasformata in Autorità garante per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari, di seguito denominata «Autorità».

2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico. Essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, in piena autonomia organizzativa, gestionale, negoziale e contabile, secondo le norme di legge e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità ha la finalità di garantire la tutela di tutti i soggetti investitori nei mercati dei valori mobiliari, con particolare riguardo alla tutela delle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati.

4. L'Autorità persegue la finalità di cui al comma 3 attraverso:

a) la vigilanza e il controllo sulla trasparenza dei mercati dei valori mobiliari e sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori, degli operatori, dei prestatori di servizi e di ogni altro soggetto coinvolto nella gestione e nello scambio di prodotti finanziari o strumenti di risparmio;

b) la regolazione, la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i soggetti che operano nell'ambito dei mercati sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 4.

(Istituzione del Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari)

1. È istituito presso l'Autorità il Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subìte da risparmiatori inconsapevoli danneggiati da fenomeni di gravi alterazioni nel funzionamento dei mercati finanziari.

2. La gestione del Fondo è affidata all'Autorità, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento con apposito regolamento.

3. Il Fondo è alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorità ai sensi degli articoli 188 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e ai sensi della presente legge.

4. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo le seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente;

d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5 per cento del capitale dell'emittente, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'emittente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale.

CAPO II

NUOVE NORME IN MATERIA DI SISTEMA DEI CONTROLLI SOCIETARI E PREVENZIONE E CONTRASTO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Art. 5.

(Modifiche al Titolo XI del Libro Quinto del codice civile recante disposizioni penali in materia di società e consorzi)

1. Il titolo XI del libro quinto del codice civile è sostituito dal seguente:

«Titolo XI

Disposizioni penali in materia di società e di consorzi

CAPO I

DELLE FALSITÀ

2621. *(False comunicazioni sociali).* Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai soci o perdite alla società, la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo.

2622. *(Falso in prospetto).* Chiunque nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo.

2623. *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).* I responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, per colpa, da valutare secondo la diligenza professionale richiesta per l'esercizio della professione di revisore contabile, attestano fatti non corrispondenti al vero ovvero occultano informazioni che incidono sulla corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a otto anni e la multa è aumentata fino al doppio.

Se la condotta, pur prescindendo dal danno patrimoniale arrecato, è stata posta in essere con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, la pena prevista è della reclu-

sione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo.

Se oltre al dolo la condotta è stata finalizzata al conseguimento per sé o per altri di ingiusto profitto, ovvero ha cagionato danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo.

2624. *(Impedito controllo).* Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, le sanzioni sono aumentate fino al triplo.

Capo II

DEGLI ILLECITI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI

2625. *(Indebita restituzione dei conferimenti).* Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2626. *(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).* Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2627. *(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante).* Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

2628. *(Operazioni in pregiudizio dei creditori).* Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

Capo III

DEGLI ILLECITI COMMESSI MEDIANTE OMISSIONE

2629. *(Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi).* Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo.

2630. *(Omessa convocazione dell'assemblea).* Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La multa è aumentata fino a un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

CAPO IV

DEGLI ALTRI ILLECITI, DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI

2631. *(Formazione fittizia del capitale).* Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2632. *(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).* I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai creditori, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa da euro centomila a euro cinquecentomila.

2633. *(Infedeltà patrimoniale).* Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

2634. *(Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità).* Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro centomila a euro cinquecentomila. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la pena è aumentata fino a un terzo.

2635. *(Illecita influenza sull'assemblea).* Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2636. *(Aggiotaggio).* Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente

idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2637. *(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).* Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da due a otto anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2638. *(Estensione delle qualifiche soggettive).* Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

2639. *(Confisca).* In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

2640. *(Applicabilità dell'articolo 444 del codice di procedura penale).* Per i reati previsti dal presente titolo l'imputato può chiedere al giudice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, ovvero di una pena detentiva diminuita fino a un terzo, qualora abbia integralmente risarcito il danno e non vi siano ulteriori conseguenze del reato.

2641. *(Comunicazione della sentenza di condanna).* Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell'esercizio o a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria

che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti all'albo professionale al quale essi appartengono».

2. All'articolo 25-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. – Nel caso di condanna a taluno dei delitti indicati nel comma 1, all'ente si applicano le sanzioni interdittive secondi i limiti e le modalità di cui all'articolo 13».

Art. 6.

(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra banche e imprese)

1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgenza di conflitti di interesse nella gestione e nella allocazione dei valori mobiliari, alle società bancarie comunitarie operanti nel territorio nazionale che intendano collocare valori mobiliari ovvero gestire fondi delle società in favore delle quali prestano consulenza di tipo finanziario, nonché delle loro società controllate o controllanti, è fatto obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità, che può disporre la menzione di tale circostanza nei relativi prospetti informativi. L'omissione di tale comunicazione è punita dall'Autorità con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2. È inoltre fatto divieto:

a) agli azionisti di controllo, come individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco nelle società bancarie che hanno ammesso al credito le medesime società, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla chiusura della linea di credito;

b) agli azionisti di controllo delle banche, come individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco di società che abbiano accesso al credito presso le banche medesime, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico.

3. Le banche diverse dalle banche di credito cooperativo non possono concedere prestiti, fideiussioni, garanzie, né avere altro tipo di rapporto contrattuale economicamente rilevante inerente l'attività bancaria, con azionisti che detengano, direttamente od indirettamente, partecipazioni superiori al 2 per cento o che comunque partecipino a sindacati di voto.

4. Il divieto di cui al comma 3 si estende ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, nonché ai direttori generali e alle società nelle quali i propri soci ovvero i componenti dei propri organi di amministrazione, sorveglianza e controllo abbiano una partecipazione rilevante o di controllo.

5. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

6. I soggetti di cui al comma 2 che, nonostante il divieto, svolgono le funzioni di amministratore e di sindaco sono dichiarati immediatamente decaduti dalla carica.

7. I soggetti che violano i divieti previsti dai commi da 2 a 4 sono puniti dall'Autorità con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo.

Art. 7.

(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra imprese e società di revisione)

1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse tra imprese e società di revisione, è fatto divieto alle società di revisione di svolgere direttamente o indirettamente, per interposta persona o in qualunque altra forma, attività diverse a favore della società per la quale svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché in favore delle società controllate o controllanti, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

2. È inoltre fatto divieto:

a) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco in favore delle società per le quali svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché delle società controllate o controllanti;

b) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di prestare lavoro autonomo o subordinato, nonché ogni forma di consulenza professionale, in favore delle società stesse, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

3. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore ai diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca, la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

4. Fatta salva comunque l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti che violano i divieti previsti dal comma 2 sono puniti dall'Autorità con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo.

Art. 8.

(Nuove norme in materia di prospetto)

1. La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è soppressa.

2. Alle società quotate nei mercati regolamentari che intendano emettere titoli di debito ai quali sia stato assegnato un giudizio di *rating* è fatto obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità, che può disporre la menzione di tale giudizio nei prospetti informativi.

Art. 9.

(Rafforzamento dei controlli interni nelle società quotate nei mercati regolamentati)

1. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le elezioni degli amministratori avvengono mediante voto di lista. A tal fine l'assemblea è convocata con preavviso da pubblicare a norma dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato contiene tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui

due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza; alle liste di minoranza è riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.

Art. 10.

(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti ritorsivi nei confronti dei dipendenti)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante: «Norme sui licenziamenti individuali», è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. – *1*. Il licenziamento è in ogni caso nullo se indotto dal rifiuto del dipendente alla commissione o omissione di atti che avrebbero determinato o concorso a determinare una violazione di leggi o di atti regolamentari.

2. È altresì nullo qualsiasi provvedimento disciplinare indotto dai comportamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dirigenti».

Art. 11.

(Trasparenza delle società cosiddette off-shore*)*

1. Le società italiane o le società estere che controllano società italiane con titoli quotati in Italia o che raccolgono risparmio in Italia, che costituiscono società da esse controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi sede in uno degli Stati aventi regime fiscale privilegiato come individuati dal decreto previsto dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono allegare al proprio bilancio il bilancio delle società costituite nei citati Stati, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane ai sensi della disciplina vigente.

2. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

3. Il bilancio delle società costituite negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, deve essere sottoscritto anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana controllante o collegata, ed è soggetto a certificazione da parte della società di revisione della stessa società. Il bilancio deve altresì essere accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione contenente una compiuta illustrazione dei rapporti intercorrenti con la società italiana controllante o collegata.

4. Qualora, a causa di disposizioni normative vigenti negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, non sia possibile ottemperare alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, i bilanci delle società di cui al comma 1 non sono ammessi a certificazione.

5. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e comunque i soggetti che svolgono le stesse funzioni, anche se diversamente qualificati, per conto della società costituita negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, nonché i revisori che ne certificano il relativo bilancio, sono soggetti alla stessa disciplina in materia di responsabilità civile, penale e amministrativa dei corrispondenti organi della società italiana controllante o collegata.

Art. 12.

(Nuove norme in materia di emissione obbligazionaria)

1. Il limite di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile è riferito alla somma delle obbligazioni e degli altri titoli di debito emessi dalla società unitamente alle garanzie prestate dalla società medesima per obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società controllate o collegate, anche indirettamente, dalla società o dallo stesso soggetto che controlla detta società. Lo stesso limite si applica in relazione alle emissioni obbligazionarie di società estere nel mercato italiano.

2. Le società quotate nei mercati regolamentati che emettono obbligazioni in eccedenza rispetto al limite di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile, sono tenute a darne contestuale comunicazione all'Autorità e a farne menzione nel prospetto. L'omissione di tale comunicazione è punita dall'Autorità con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

3. Dopo l'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 24-*bis*. – *(Limiti alla circolazione e garanzia dei titoli di debito). – 1.* In caso di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito destinati alla sottoscrizione da parte di investitori istituzionali sottoposti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, tali soggetti sono tenuti a conservarli nel proprio patrimonio per un periodo non inferiore ad un anno o al maggior termine stabilito dall'Autorità.

2. Gli investitori di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere della solvenza dell'emittente, nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente qualora abbiano trasferito le obbligazioni o gli altri titoli di debito prima della scadenza del temine di un anno ovvero se, al momento in cui è avvenuto il trasferimento, erano a conoscenza dell'insolvenza dell'emittente.

3. I limiti di cui al presente articolo si applicano anche alla sottoscrizione e all'acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito emessi in altri ordinamenti».

4. L'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati nazionali di azioni, obbligazioni, o altri valori mobiliari emessi da società italiane o estere, è soggetta, oltre che alle disposizioni degli organi direttivi del relativo mercato, anche all'autorizzazione dell'Autorità.

DISEGNO DI LEGGE N. 2765

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MANZIONE

Art. 1.

(Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari)

1. È istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori danneggiati da fenomeni di grave alterazione dei mercati finanziari.

Art. 2.

(Gestione del Fondo)

1. La gestione del Fondo è affidata alla CONSOB, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento con apposito regolamento.

Art. 3.

(Finanziamento del Fondo)

1. Il Fondo è alimentato dai proventi derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento dell'aliquota della ritenuta sui redditi da capitale, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Limiti di operatività del Fondo)

1. Sono escluse dagli interventi del Fondo le seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente;

d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5 per cento del capitale dell'emittente, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'emittente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere *d), e), f), g)* ed *h)*.

DISEGNO DI LEGGE N. 3308

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PETERLINI ED ALTRI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità ed obblighi)

1. La presente legge ha lo scopo di salvaguardare i beneficiari di depositi presso imprese di investimento e banche, nel caso di decesso dei titolari dei depositi stessi, introducendo l'obbligo legale di indicare nel contratto di deposito gli eredi beneficiari.

2. A tale fine tutte le imprese di investimento e le banche, al momento della stipulazione di un contratto, sono obbligate a registrare le generalità degli eredi beneficiari degli intestatari dei depositi di ogni natura.

3. Il depositante ha l'obbligo di comunicare le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare l'impresa di investimento o la banca su ogni eventuale variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

CAPO II

RESTITUZIONE DEI DEPOSITI GIACENTI

Art. 2.

(Comunicazioni all'intestatario del deposito o agli eredi beneficiari)

1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi decorrenti dalla data di libera disponibilità dei valori depositati non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, la banca o l'impresa di investimento inviano un avviso all'intestatario del deposito stesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo domicilio conosciuto.

Art. 3.

(Certificazione di esistenza in vita)

1. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui all'articolo 2 l'impresa di investimento o la banca non ricevano notizie dell'intestatario del deposito, esse richiedono ai competenti servizi anagrafici del comune dell'ultima residenza conosciuta una certificazione che ne attesti l'esistenza in vita e il domicilio.

Art. 4.

(Accertamento della successione e avviso agli aventi diritto)

1. Ove l'intestatario del deposito risulti deceduto, o non siano state ottenute le informazioni richieste, la banca o l'impresa di investimento provvedono a contattare la persona o le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito. Qualora, sulla base delle informazioni ottenute, venga accertata la sussistenza del diritto alla successione, l'impresa di investimento o la banca provvedono a rendere effettiva la titolarità del deposito in capo agli interessati.

2. In caso di documentazione incompleta l'impresa di investimento o la banca chiedono alla cancelleria del tribunale e all'ufficio del registro territorialmente competenti di comunicare quanto risulti circa la successione dell'intestatario del deposito. Possono altresì chiedere agli uffici anagrafici del comune ove è stata aperta la successione di ri-

lasciare un certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, venga accertata l'esistenza di eredi, la banca o l'impresa di investimento comunicano loro l'esistenza del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

(Pubblicazione del deposito)

1. Se dalle ricerche effettuate a norma dell'articolo 4 non risulti l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili, l'impresa di investimento o la banca provvedono alla pubblicazione di un avviso, recante esclusivamente il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito giacente, da esporre nei locali aperti al pubblico degli istituti stessi per un periodo di sessanta giorni.

Art. 6.

(Elenco dei depositi)

1. L'elenco dei depositi intestati a defunti, o presunti defunti, relativamente ai quali siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dagli articoli 2, 3 e 4 è pubblicato entro il 31 marzo di ciascun anno sulla *Gazzetta Ufficiale* a cura delle associazioni di categoria degli istituti finanziari, mediante avviso cumulativo. Tale avviso è altresì pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, nonchè in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

Art. 7.

(Libretti di deposito)

1. Per i libretti di deposito al portatore, da cui non risulta l'identità del depositante, trascorso il termine indicato all'articolo 2 le banche o le imprese di investimento procedono a norma degli articoli 5 e 6. In questo caso la pubblicazione e l'avviso cumulativo contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto, nonchè la data ed il luogo in cui esso è stato aperto.

Art. 8.

(Spese)

1. Le spese relative alle procedure di ricerca degli intestatari dei depositi e dei loro eredi beneficiari, opportunamente contabilizzate, vengono addebitate sui depositi medesimi.

Art. 9.

(Devoluzione dei depositi giacenti)

1. Decorso senza esiti un anno dalla pubblicazione degli avvisi previsti dagli articoli 5 e 6, il deposito giacente presso la banca o l'impresa di investimento e non rivendicato, viene devoluto al comune di ultima residenza dell'intestatario del deposito stesso.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui ai capi I e II sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo del valore del deposito risultante all'atto della sua rilevazione.

CAPO III

NORME TRANSITORIE

Art. 11.

(Depositi in essere)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese di investimento e le banche sono obbligate a richiedere a tutti i clienti intestatari di depositi informazioni circa le generalità dei propri eredi beneficiari.

2. Le disposizioni di cui al capo II si applicano anche ai depositi già esistenti alla data della entrata in vigore della presente legge.

PETIZIONE (n. 808)

PRESENTATA DAL SIGNOR LANFRANCO PEDERSOLI

Il signor Lanfranco Pedersoli, di Roma, chiede che sul mercato finanziario italiano i rimborsi dei prestiti obbligazionari debbano essere eseguiti gradualmente, con un piano di ammortamento. Anche per le obbligazioni emesse dalle imprese è necessaria la segnalazione alla centrale dei rischi.

€ 6,24